

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Istituto
degli
Innocenti



Il minore al centro dei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio: contributo delle scienze psicosociali

a cura di Antonella Crescente, Raffaella Pregliasco, Elisa Vagnoli

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

via Cavour 4, 50129 Firenze

tel. 055.238.7528, 7563, 7783, 7801, 7003

email: garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

La presente ricerca è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'anno 2013 nell'ambito della Convenzione con il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Toscana.

Si ringraziano per la gentile collaborazione il Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale Civile di Firenze, il Presidente del Tribunale di Pistoia e il Presidente del Tribunale di Grosseto.

Consiglio regionale della Toscana

Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine

Progetto grafico e impaginazione: Patrizio Suppa

Stampato presso il Centro stampa del Consiglio regionale della Toscana

Ottobre 2014

Sommario

Premessa	5
1. Introduzione	7
2. La genitorialità: definizione ed influenza rispetto allo sviluppo del bambino	11
3. Gli effetti psicologici della separazione sui figli	15
4. L'affidamento dei figli nei procedimenti di separazione e divorzio	19
5. La funzione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) psicologica nei procedimenti di separazione e divorzio	25
6. La nomina e l'assegnazione dell'incarico al CTU	31
7. L'astensione e la ricsuzione del CTU	35
8. La formulazione del quesito per il CTU	39
9. Il ruolo del consulente di parte (CTP)	43
10. Lo svolgimento della consulenza e le indagini del CTU	49
11. L'ascolto del minore nell'ambito della CTU	59
12. La relazione finale del CTU e la liquidazione del consulente	67
13. La nullità della CTU e la responsabilità del consulente	75
14. Analisi di alcune sentenze emesse dai tribunali toscani	81
15. Considerazioni conclusive	91
Bibliografia	109

Premessa

La ragione fondamentale che giustifica questa ricerca va individuata nel peso sempre crescente che le consulenze d'ufficio o di parte assumono rispetto ai provvedimenti decisori dei giudici minorili, rispetto ai quali rivestono di solito un carattere quasi assorbente .

Ne consegue che è apparsa interessante una riflessione, anche sul campo, su questi istituti, che fornisce alcuni dati possibili oggetto di analisi.

Ciò non senza una premessa di fondo.

Considerata l'importanza del lavoro svolto dai professionisti del settore, si auspica che le valutazioni dagli stesse espresse, siano supportate da elementi di valutazione di carattere scientifico, supportate da elementi condivisi dalle istituzioni competenti a riconoscere e classificare le varie patologie riscontrabili negli attori della controversia, ovvero corrispondano a canoni oggettivi, privi cioè di elementi che trovino riscontro solo nelle convinzioni personali e soggettive del tecnico chiamato a concorrere alla decisione del giudice.

Il lavoro svolto rappresenta solo un contributo di analisi e riflessione connessa, in particolare alla purtroppo diffusa conflittualità "genitoriale che caratterizza i conflitti giurisdizionali in cui sono coinvolti i minori e conseguentemente sull'opportunità di tenere in debito conto i riflessi sugli stessi delle consulenze d'ufficio o di parte, che, come già detto, rispetto alla decisione del giudice assumono valore fondamentale.

Grazia Sestini

Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana

1. Introduzione

L'aumento costante delle separazioni coniugali e dei divorzi, registrato negli ultimi anni impone a tutti i soggetti deputati alla tutela dei minori di porre particolare attenzione, tra l'altro, alle dinamiche processuali che vedono coinvolti anche i figli della coppia disgregata quando viene intrapreso il percorso giudiziario. Quando la famiglia si rivolge al Tribunale per regolamentare la propria separazione o divorzio e definire le future condizioni su cui basare la riorganizzazione familiare l'affidamento dei figli e la loro frequentazione con ciascuno dei genitori rappresenta un problema molto complesso e delicato.

In tale contesto, invero, il Giudice è chiamato a regolamentare il nuovo assetto relazionale della famiglia, avendo riguardo al *superiore interesse morale e materiale della prole*: proprio al fine di assicurare tali prioritari obbiettivi, il magistrato deve necessariamente saper intersecare le norme giuridiche e le scienze psicologiche, in quanto la conoscenza degli aspetti inerenti la dinamica relazionale familiare lo pone in grado di determinare in modo analitico quale siano le migliori condizioni di affidamento ed attraverso quali concrete modalità dare attuazione al diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori.

Per acquisire elementi utili ad individuare la soluzione più idonea da adottare nello specifico caso di volta in volta sottoposto alla sua attenzione, il Giudice incaricato del procedimento di separazione o divorzio può avvalersi di ausiliari esperti con specifiche competenze tecniche diverse ed ulteriori rispetto a quelle tipiche del magistrato (psicologia, psichiatria, neuropsichiatria, etc.). Nominando un consulente tecnico d'ufficio (CTU) incaricato di compiere una specifica indagine di natura psicologica sulle capacità genitoriali dei coniugi e sui rapporti di entrambi i genitori con il figlio, il Giudice riesce così ad ottenere le informazioni e valutazioni necessarie per la sua decisione finale. Ciò avviene soprattutto nei casi in cui i genitori non

riescono ad accordarsi circa l'affidamento dei figli, ovvero quando sussiste un'alta conflittualità familiare. Il CTU compare dunque sulla scena giudiziaria in una fase in cui il conflitto è spesso esasperato, la coppia genitoriale - non più coniugale o legata da un rapporto sentimentale - si contraddistingue ormai per complesse dinamiche disfunzionali, elevata incomunicabilità e clima relazionale altamente conflittuale, vedendo nel procedimento davanti al Giudice l'unica soluzione per individuare le ragioni di ognuno.

Lo svolgimento della Consulenza Tecnica disposta dal Giudice assume, in tale momento, un particolare rilievo poiché, oltre a costituire un valido strumento di supporto tecnico per il magistrato, rappresenta altresì uno spazio in cui la famiglia coinvolta può acquisire consapevolezza dei cambiamenti in atto, riconoscere e attivare le risorse necessarie per affrontare la situazione conflittuale e costruire un nuovo equilibrio familiare e genitoriale. Attraverso il lavoro del CTU, dunque, vengono acquisiti elementi che condizioneranno poi la decisione sulle condizioni di affidamento del minore che incideranno in maniera forte sul futuro del minore e del suo assetto familiare: anche se il provvedimento di separazione o divorzio resta di competenza del magistrato, è innegabile che il corretto svolgimento della consulenza tecnica è base essenziale per assicurare al minore la migliore tutela ed il riconoscimento del diritto alla bigenitorialità, ne rapporta l'esercizio alla situazione concreta ed alla reale capacità di ciascuno dei genitori di prendersi cura del figlio secondo le sue esigenze.

In ragione dell'importante apporto specialistico che il CTU può fornire nei procedimenti di separazione e divorzio alla realizzazione del *superiore interesse del minore*, dato l'incremento delle richieste di Consulenze Tecniche riscontrate negli ultimi anni all'interno delle aule giudiziarie, di particolare interesse appare una riflessione sul ruolo e sulle funzioni del CTU, sulle competenze professionali che tale esperto/ausiliario del Giudice deve necessariamente possedere e su come egli debba articolare il proprio lavoro al fine di contribuire in maniera corretta ad assicurare la dovuta attenzione alla tutela del minore nel contesto giudiziario.

In quest'ottica, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, ha promosso la presente ricerca, attraverso la quale è stata effettuata un'indagine multidisciplinare – giuridica e psicologica – sulla funzione della *Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) di carattere psicologico nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio*, prendendo in considerazione lo studio dei casi in cui, durante processi in materia di famiglia, venga disposto dal Giudice – su richiesta delle parti o d'ufficio – l'intervento di tecnici esperti delle Scienze Psicologiche o Psichiatriche.

La ricerca ha preso avvio attraverso la ricognizione delle norme di riferimento sulla consulenza tecnica d'ufficio da applicarsi nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, delle più diffuse prassi in materia (adottate dai Giudici e dagli stessi CTU nel corso delle proprie indagini) e dei principali riferimenti derivanti dalle Scienze psicologiche in tema di problematiche attinenti i minori che subiscono la disgregazione familiare e si trovano coinvolti, loro malgrado, nell'accertamento giudiziale effettuato attraverso la CTU. Al tempo stesso la presente ricerca ha preso in esame, a titolo di ricognizione esemplificativa, alcuni provvedimenti emessi dalla magistratura a conclusione di procedimenti di separazione e divorzio. È stata richiesta la collaborazione degli uffici giudiziari della Toscana, al fine di raccogliere dati rilevanti per l'indagine condotta: tra di essi, il Tribunale Ordinario di Firenze, il Tribunale Ordinario di Pistoia ed il Tribunale Ordinario di Grosseto hanno concesso - compatibilmente con le norme a tutela della privacy - l'analisi di taluni fascicoli e dei relativi provvedimenti emessi dai Giudici civili, in cause di separazione e divorzio nell'ambito delle quali è stata disposta ed effettuata una CTU psicologica.

Il *focus* della ricerca è stato individuato nei metodi di svolgimento della CTU psicologica in presenza di coppie con figli minori, nonché nell'impatto della CTU stessa rispetto ai provvedimenti provvisori/definitivi del Giudice ed alle decisioni da questo assunte nell'interesse dei figli. L'obiettivo dell'indagine promossa dalla Garante per l'Infanzia della Regione Toscana è proprio quello di favorire una ri-

flessione su eventuali criticità e sull'applicazione di buone pratiche, al fine di sollecitare una maggiore attenzione dell'esperto/consulente e dei magistrati stessi alla tutela del minore, anche e soprattutto in un ambito così delicato e complesso come quello processuale, che si svolge in un momento in cui il bambino o l'adolescente già si trova a vivere la difficile situazione di separazione o divorzio dei genitori ed il conflitto acuto tra gli stessi.

Dal punto di vista espositivo va segnalato sin d'ora che nella redazione della presente ricerca è stato volutamente adottato un linguaggio quanto più possibile "atecnico", evitando che la terminologia più tipica delle Scienze Giuridiche e delle Scienze psicologiche potesse costituire ostacolo ad una maggiore diffusione dei dati raccolti ed analizzati. La tematica, infatti, oltre a coinvolgere gli operatori del diritto e della psicologia e le Istituzioni direttamente od indirettamente impegnate nella tutela dei minori, può e deve essere fruibile dal più ampio numero di persone, siano essi professionisti che operano in ambiti connessi, o soggetti comunque interessati tra i quali, non ultimi, i genitori che intendano rivolgersi al Tribunale attivando un procedimento di separazione o divorzio. Il rispetto delle norme e delle buone prassi da parte di tutti i soggetti coinvolti assumono un peso rilevante nell'ambito di ogni procedimento giudiziario nel quale sono in gioco l'interesse del minore e l'individuazione di un nuovo equilibrio nei suoi rapporti familiari con i genitori.

2. La genitorialità: definizione ed influenza rispetto allo sviluppo del bambino

Nel panorama scientifico di riferimento diversi autori sono concordi nel definire la genitorialità come una funzione processuale composita (Fava Vizziello, 2003), risultato dell'interazione fantasmatica e reale tra quel particolare figlio, con bisogni specifici legati all'età, e quel genitore (Stern, 1993), diversa in ogni momento della vita, se pure con una sua stabilità di fondo; essa ha a che fare, quindi, non solo con l'osservazione dell'*hic et nunc* della relazione che il genitore ha costruito con il figlio, ma anche con l'infanzia del genitore stesso e quindi con le influenze delle generazioni (Tafà, Malagoli Togliatti, 1998).

La genitorialità è funzione processuale, relazionale e storica, preesistente alla nascita del figlio. E' altresì il risultato di una relazione triadica (madre – padre – bambino) ed è condizionata dai modelli culturali, dalla personalità del genitore, dalle relazioni che egli stesso ha avuto come figlio, dalla coniugalità e cogenitorialità della specifica coppia, nonché dal temperamento, da eventuali e specifiche problematiche riguardante i minori (eventuali disabilità fisiche/psichiche) e le loro fasi evolutive.

In seguito a tali premesse, è possibile evidenziare come lo sviluppo del bambino sia influenzato dalle dinamiche della genitorialità paterna e materna e dalle modalità con cui la coppia entra in relazione con il figlio. In particolare, rispetto alla nostra ricerca, è importante analizzare il c.d. "ciclo vitale della famiglia", ossia la transizione della separazione e del divorzio. Come si evince da quanto già rilevato, il termine genitorialità implica una definizione complessa all'interno della quale, il ciclo di vita di una famiglia può restare "imbrigliato". Dal momento in cui la famiglia si costituisce deve affrontare un percorso evolutivo che prevede compiti cruciali di mantenimento del

suo equilibrio e quindi funzionali alla sua evoluzione. Ogni passaggio evolutivo può rappresentare un momento di criticità che porta alla dissoluzione del sistema nel caso in cui la famiglia non riesca a far fronte al suo superamento o alla sua crescita. Tra i *momenti critici di maggiore importanza*, riferiti in particolare all'oggetto della presente ricerca, ricordiamo:

- il costituirsi della coppia: convivenza/matrimonio: in questa fase, ciascun partner all'interno della coppia acquisisce un *ruolo nuovo* all'interno del quale deve ridefinire spazi e funzioni, introducendo nella sua identità, una nuova immagine di sé. Per fare questo ogni membro della coppia deve confrontarsi con il modello genitoriale che ha sperimentato nella sua storia passata, con l'immagine del figlio che è stato, con l'educazione che ha ricevuto, lo stile di attaccamento e la relazione che ha stabilito con i suoi genitori;
- la nascita di un figlio: la transizione alla genitorialità introduce il ruolo e il legame genitoriale e implica il passaggio dalla diade coniugale alla triade familiare e richiede di stabilire dei confini fra il sistema coniugale e quello genitoriale (Scabini & Cigoli, 2000);
- la famiglia con bambini piccoli: questa fase implica l'accettazione del figlio come nuovo membro del sistema e assunzione dei ruoli genitoriali, nonché riadattamento delle relazioni con le famiglie di origine;
- la famiglia con bambino in età scolare: la socializzazione comporta lo stretto e frequente contatto con altri gruppi familiari e, attraverso essi, l'introduzione di nuovi valori, abitudini, modi di vita, che mettono in discussione i valori familiari (fino ad allora assoluti e indiscutibili);
- la famiglia con figli adolescenti: l'evento critico fondamentale è incrementare la flessibilità dei confini familiari in modo da permettere l'indipendenza dei figli. Richiede un incremento di flessibilità dei confini familiari, per un progressivo svincolo dei figli. I figli impongono situazioni nuove e si mettono

in discussione i valori familiari e gli ideali. In questa fase vi è una nuova attenzione ai rapporti di coppia;

- la famiglia con figli adulti: E' importante il momento dello svincolo del figlio dalla famiglia. I genitori devono tollerare possibili sentimenti di abbandono e vuoto derivanti dalla separazione.

Una coppia che presenta un buon funzionamento e una buona capacità di adattamento ai cambiamenti e ai disorientamenti è in grado di individuare risorse e interventi utili alla salvaguardia dei legami familiari. Di contro, esiste nella coppia un intreccio tra la dimensione personale e relazionale nella lettura di una problematica che può generare un conflitto sia intrapsichico che nel rapporto con l'altro. L'incongruenza tra le emozioni del proprio vissuto e la corrispondenza con l'altro possono far nascere nel tempo un'incoerenza comunicativa tale da portare la coppia alla rottura.

La crisi della coppia porta ad una profonda sofferenza all'interno di ciascun membro poiché può essere vissuta come una ferita narcisistica, una frattura interna che suscita angoscia e percezione di perdita della propria identità.

Diventa significativo evidenziare come l'evento separativo non sia circoscritto né limitato nel tempo, ma situato all'interno di una continuità che fa necessariamente riferimento alla storia personale e ai vissuti fantasmatici dei partner. La riflessione sulla separazione non può prescindere dagli investimenti emotivi e dalla qualità del legame che ha costituito la membrana diadica di coppia, oltre che dalle fantasie e dai desideri inconsci relativi alla nascita dei figli. La separazione, intesa come una transizione del ciclo di vita della famiglia, implica sentimenti di perdita e genera disorganizzazione e sofferenza ad ogni membro del sistema familiare (Cigoli, 1998).

Nei casi in cui la conflittualità non venga riconosciuta o affrontata, le relazioni all'interno della coppia sono caratterizzate da sentimenti di rabbia, delusione, risentimento che possono irrigidire i punti di vista personali, amplificando in tal modo il conflitto e la crisi di coppia e di conseguenza della famiglia, che resta paralizzata

rispetto alle capacità di trovare risorse per adattarsi al disorientamento e ritrovare il proprio equilibrio di funzionamento.

Nell'exasperazione del conflitto spesso le persone coinvolte selezionano nell'altro solo gli aspetti e i comportamenti che hanno portato al malessere nella coppia al punto da giungere ad una sovrapposizione del ruolo genitoriale e coniugale. I due membri della coppia producono descrizioni l'uno dell'altra caratterizzate dalla presenza di deformazione, reificazione, generalizzazione e cancellazione dei dati.

3. Gli effetti psicologici della separazione sui figli

Nell'ultimo decennio, alla luce dell'accresciuto numero delle istanze di separazione e della percentuale sempre maggiore di minori coinvolti nell'esperienza di disgregazione del proprio sistema familiare, si è sempre più volta l'attenzione agli effetti psicologici prodotti sui figli dal processo di separazione dei genitori.

Fino alla metà degli anni '70, a partire dall'elevata correlazione riscontrata dalle ricerche dell'epoca tra psicopatologia infantile e separazione coniugale, si riteneva fattore causale della psicopatologia dei figli il passaggio da una famiglia bigenitoriale ad una monogenitoriale. Oggi invece, nonostante un'ampia percentuale di figli di genitori separati mostri problemi psicologici e relazionali maggiori rispetto alla media dei coetanei, la gran parte degli studi sulla sofferenza connessa alla separazione dei genitori non considera la separazione un evento in grado di determinare di per sé difficoltà nel minore, e pone piuttosto l'accento sulle *modalità* con cui gli adulti gestiscono la crisi coniugale, considerando estremamente dannosa per il benessere della prole l'alta conflittualità che spesso accompagna la chiusura di una relazione tra coniugi.

La separazione della coppia coniugale rappresenta un evento fortemente destabilizzante per l'intero nucleo familiare ed in misura maggiore per un minore. In questa fase di cambiamento, il bambino è spesso vittima di una profonda trasformazione delle proprie abitudini quotidiane e delle consuete modalità di relazione con i genitori e può attraversare un momento di confusione e di disordine emotivo dovuto alla diminuzione del senso di stabilità e di sicurezza di cui durante il percorso di crescita si ha un estremo bisogno.

Un quadro del tipo appena descritto, già estremamente delicato, si complica notevolmente quando la relazione tra gli adulti di riferimento è quotidianamente attraversata da un'elevata conflittualità,

che purtroppo, in non pochi casi, si esplica in rivendicazioni continue ed aggressioni non solo verbali.

La conflittualità tra coniugi ha generalmente inizio già prima della decisione della coppia di separarsi e perdura solitamente ben oltre la separazione; i figli fanno da spettatori ad accuse reciproche, offese, ingiurie e, non di rado, si trovano triangolati ed incastrati all'interno di dinamiche fatte di ricatti affettivi, di alleanze, di conflitti di lealtà che li spingono a prendere le parti ora dell'uno, ora dell'altro genitore ed a sperimentare la spiacevole sensazione di tradire comunque qualcuno a cui tengono, qualunque comportamento adottino.

In balia dei propri bisogni emotivi, e vittime di profondi sentimenti di vendetta l'uno nei confronti dell'altro, i due coniugi si mostrano sovente agli occhi del figlio incapaci di trovare un accordo ed artefici di discussioni violente che nascono magari per futili motivi. Occupati a difendere ciascuno il proprio orgoglio ferito, i genitori corrono spesso il rischio di far passare in secondo piano i bisogni del figlio o di confonderli con i propri, e non si accorgono che qualunque soluzione sarebbe preferibile al farlo assistere alla loro drammatica incapacità di cooperare insieme e di raggiungere un accordo nel suo interesse.

Il bambino tende generalmente a sentirsi "colpevole e responsabile" delle difficoltà tra i genitori e questo lo porta, in non pochi casi, a sperimentare importanti vissuti di colpa, specie quando le discussioni riguardano questioni inerenti la sua collocazione (luogo ed orari di visita, scelte educative ecc). I bambini più piccoli possono fantasticare di influenzare, con il loro comportamento, il conflitto tra i genitori, motivo per cui paradossalmente è preferibile una scelta di rottura chiara e netta da parte della coppia rispetto ad una situazione di crisi ad esito incerto, trascinata magari per anni e caratterizzata da un'alta imprevedibilità, che può "bloccare" il bambino e renderlo timoroso di provocare il definitivo distacco della coppia coniugale.

I bambini hanno quasi sempre nelle separazioni un ruolo più attivo di quanto sembri, motivo per cui è bene che all'interno della rete familiare, si faciliti la circolarità di una comunicazione chiara. E' sempre preferibile spiegare al bambino, con un linguaggio adatto alla sua età, ciò che sta succedendo tra i genitori, mettendo da par-

te colpe e responsabilità e chiarendo che le difficoltà riguardano il rapporto coniugale e non quello genitoriale; è fondamentale per un figlio sentire che i propri genitori sono in grado di mantenere la loro funzione nell'assicurargli continuità nel rapporto affettivo.

Durante la separazione il bambino non è solo osservatore, ma entra a far parte di un "gioco" familiare in quanto chiamato ad assumere ruoli differenti, spesso conteso e costretto a schierarsi con l'uno o l'altro genitore e a mediare il conflitto.

Comunicare al proprio figlio la decisione di separarsi, motivandola realisticamente e univocamente, aiuta il bambino a contenere le possibili paure e angosce, gli permette di riconoscerle e confrontarle con una percezione condivisa dal genitore. In molte circostanze, si osserva una difficoltà dell'adulto ad assumersi questa responsabilità e la tendenza a chiedere al figlio di sostenere le proprie ragioni contro quelle del partner, con l'effetto di costringerlo a schierarsi e a non riconoscere il valore affettivo dell'altro.

Tollerare la separazione per i figli diventa maggiormente accettabile nel momento in cui i genitori riescono a dare continuità al legame parentale, si accordano sulle scelte più opportune per loro, si mantengono come un coerente riferimento affettivo ed educativo, conservano intatta nella mente dei figli quell'immagine rassicurante così importante per la loro crescita e riescono ad offrire loro un aiuto per affrontare la sofferenza del cambiamento.

La separazione dei genitori rappresenta, comunque, un'esperienza "ad alto impatto emotivo" per il bambino e, per questo motivo, è spesso causa iniziale di sofferenza psicologica. In questi ultimi anni gli studi scientifici nazionali e internazionali si sono focalizzati sugli aspetti traumatici dei vissuti psicologici dei figli esposti alla separazione genitoriale. Le ricerche indicano che è la conflittualità genitoriale, più che la separazione in sé, a produrre effetti negativi sul benessere dei figli.

Gli studi effettuati hanno evidenziato che gli effetti della separazione sui minori hanno una genesi multifattoriale e si diversificano per una vasta gamma di "variabili situazionali e relazionali" reciprocamente interconnesse tra loro:

1. storia familiare;
2. cambiamento e ristrutturazione delle dinamiche familiari;
3. presenza o meno di conflittualità manifesta e latente tra gli ex coniugi;
4. qualità dei rapporti tra i singoli partner e il proprio figlio;
5. condizioni di salute psichica del genitore affidatario e non;
6. pregresse esperienze luttuose;
7. rete relazionale e familiare;
8. contesto sociale e culturale nel quale la famiglia ormai disgregata vive o vivrà.

Tali variabili si intrecciano a quelle psicologiche e individuali del minore, quali:

1. struttura di personalità/temperamento;
2. fase di sviluppo psicoaffettiva;
3. sesso.

Anche l'età è un elemento fondamentale per le capacità del bambino di interpretare e dare un significato a cosa accade intorno a lui. In generale è possibile asserire che:

1. gli effetti negativi della separazione sono massimizzati nella prima infanzia. Il clima familiare conflittuale genera uno stato ansiogeno poco controllabile per un bambino in tenera età poiché non possiede sufficienti difese psichiche;
2. i minori reagiscono alla separazione genitoriale mettendo in atto particolari difese e atteggiamenti legati alla loro fase di sviluppo psicoaffettivo.

La conoscenza dei loro "moti interni", la capacità di ascoltare i bambini, di mettere in atto comportamenti il più possibile coerenti e narrare la verità sulla storia dei loro genitori, appaiono le modalità migliori che un genitore possa mettere in atto per aiutare i figli ad affrontare e superare le problematiche emotivo-affettive legate al distacco della coppia genitoriale e alla disgregazione del nucleo familiare originario.

4. L'affidamento dei figli nei procedimenti di separazione e divorzio

Secondo la legislazione vigente, i procedimenti di separazione personale dei coniugi e quelli di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ossia del divorzio, per il quale si parla di *scioglimento* qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di *cessazione degli effetti civili* qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario) possono avere due forme, quella consensuale e quella giudiziale (art. 150 c.c.).

Nella separazione e nel divorzio consensuale, i coniugi stabiliscono liberamente le condizioni riguardo ai futuri rapporti di relazione tra di loro e con i figli, oltre che della spartizione dei beni economici e patrimoniali: con un atto a firma congiunta essi richiedono pertanto al Tribunale, previa verifica dell'eventuale rispondenza degli accordi all'interesse del minore ed altre disposizioni di legge, di emettere provvedimento di separazione o divorzio alle condizioni già prestabilite in proprio dai coniugi stessi (spesso coadiuvati in ciò dai legali o da mediatori familiari). La separazione consensuale dei coniugi ha però effetto soltanto quando viene "omologata" dal Tribunale, il Giudice è infatti tenuto a vagliare l'accordo dei coniugi per verificare se esso sia conforme *all'interesse del minore*. In particolare, "*quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inadeguata soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione*" (art. 158 c.c.).

Nella separazione e nel divorzio giudiziale non vi è un accordo tra i coniugi ed è dunque al Giudice che spettano le decisioni riguardo al futuro del nucleo familiare che si scinde: quando si verificano "*fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare*

grave pregiudizio per l'educazione della prole" (art. 151 c.c.) uno dei coniugi – o entrambi – può rivolgersi al Tribunale richiedendo di regolamentare giudizialmente le condizioni che disciplineranno i loro rapporti futuri. Anche in questo caso uno degli aspetti sul quale il giudice è tenuto a rispondere è appunto, spesso, l'affidamento della prole, stabilendo la misura in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli.

A seguito dell'emanazione delle recenti riforme del diritto di famiglia – attuate con la Legge 10 dicembre 2012 n. 219 "*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*" e con il D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 "*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*", in vigore dal 7 febbraio 2014 – al fine di emettere un provvedimento (omologa della separazione consensuale o sentenza di separazione o divorzio), il Tribunale ed il Giudice Istruttore cui la singola causa è assegnata dovranno applicare le disposizioni del Titolo IX del Codice Civile dedicato alla *responsabilità genitoriale ed ai diritti e doveri del figlio*, ed in particolare le norme del Capo II dedicato all'*esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio*¹.

1 Sino all'introduzione delle norme suddette in materia di filiazione (Legge 219/2012 e D.Lgs. 154/2013, tramite le quali si è provveduto tra l'altro all'equiparazione tra figli legittimi e naturali, all'introduzione del concetto di responsabilità genitoriale in luogo di quello di potestà genitoriale, nonché alla revisione delle norme in materia di affidamento dei minori nei procedimenti di separazione e divorzio e delle disposizioni in materia di ascolto del minore), il legislatore aveva dato una grande svolta al diritto di famiglia con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, contenente "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*". Tramite quest'ultima normativa, era stato, tra l'altro, profondamente modificato l'art. 155 del codice civile (ora abrogato), così innovando e sovvertendo nel contempo la precedente normativa riguardante l'affidamento dei figli nei procedimenti di separazione: da tale momento, infatti, l'affidamento ad entrambi i genitori (c.d. affidamento condiviso) diviene la regola, mentre quello esclusivo ad un solo genitore costituisce un'eccezione, a cui il Giudice può

Nell'ambito dei suddetti procedimenti, dunque, siano essi a carattere consensuale o giudiziale, l'*interesse del minore* è il principio guida per stabilire ogni condizione riguardo l'affidamento dei figli: nel decidere quale sia, in concreto, l'interesse del minore, il Giudice deve tener anzitutto presente che il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 315 bis c.c.).

Per realizzare tale finalità, ossia assicurare al figlio minore la più opportuna modalità di affidamento ed attuare il principio di *bigenitorialità* - già affermato con la precedente riforma attuata dalla legge 154/2006 - l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice "*adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*" e dunque "*valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della*

ricorrere nei casi in cui la condivisione dei compiti genitoriali risulti pregiudizievole per i minori. Dunque, già da tale momento, la legislazione assume come nucleo ispiratore la tutela dell'interesse del minore ed afferma il principio della bigenitorialità, che si esplica nel diritto dei figli a mantenere il rapporto con entrambi i genitori anche successivamente alla loro separazione, e nel coinvolgimento sia del padre che della madre in tutte le scelte educative che li riguardano, nonché nel diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. In conformità con quanto previsto dall'art. 12 della Convenzioni di New York sui diritti del fanciullo e dell'art 3 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, la normativa aveva poi stabilito che il Giudice potesse disporre *l'audizione del minore che abbia compiuto 12 anni ed anche di età inferiore ove capace di discernimento (art. 155 sexies c.c)*, sancendo in tal modo il principio secondo cui *l'opinione del minore deve essere tenuta in "debito conto" da parte degli attori del procedimento giudiziario. Ad oggi, invece, il legislatore ha compiuto ulteriori e significativi passi in avanti, riconoscendo espressamente il diritto del minore ad essere comunque ascoltato dal Giudice della separazione o del divorzio* (salvo che ciò risulti per lui pregiudizievole) ed affermando il nuovo concetto di *responsabilità genitoriale*, che fornisce una visione più ampia e diversa del quadro dei diritti/doveri di entrambi i genitori verso i figli.

loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli".

Dunque il Giudice dovrà determinare se affidare i figli ad entrambi i genitori, oppure se sia opportuno affidare i minori ad uno solo dei genitori, o se sia necessario disporre un affidamento a terzi. Nell'ambito di tale decisione, il giudicante anzitutto *"Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori"*: nell'ipotesi in cui i genitori abbiamo rinvenuto un accordo sull'affidamento dei figli e sulla regolamentazione di tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, dunque, l'Autorità Giudiziaria avrà il compito di verificare se tale accordi risultino o meno corrispondenti all'interesse del minore. Quando il Giudice dispone che il minore sia affidato ad entrambi i genitori *"la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente"*.

Il Giudice, tuttavia, può anche stabilire che il minore sia affidato ad uno soltanto dei genitori. In particolare *"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore"*. Nella stessa ottica, è previsto che ciascuno dei genitori possa, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le suddette condizioni. In tali ipotesi *"Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice"*. Tuttavia il genitore non affidatario non viene escluso dalla vita del figlio, ed anzi, oltre a poter concordare con il genitore affidatario le decisioni di maggior interesse per il minore, viene ad assumere un dovere di

vigilanza rispetto alla sua educazione ed istruzione: la normativa prevede infatti che *“Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.* (art. 337 quater).

Infine, il Giudice può ritenere che sia inopportuno affidare il minore ad entrambi o ad uno dei genitori, qualora ciò risulti anche solo temporaneamente contrario al suo interesse: in tali casi *“Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare”*. In tal caso, anche d'ufficio, il giudice di merito provvede all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole ed, a tal fine, *“una copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare”* (art. 337 ter c.c.).

Al fine di giungere ad una decisione definitiva rispetto all'affidamento dei figli ed alla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso ciascun genitore – e prima dell'emanazione, anche in via provvisoria e temporanea, dei provvedimenti inerenti i figli (che, ai sensi dell'art. 337 ter comprendono anche disposizioni inerenti il loro mantenimento e la loro collocazione) – il Giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova (art. 337 octies c.c.). Inoltre, la nuova normativa prevede e disciplina in maniera innovativa e specifica anche l'*ascolto del minore*, stabilendo che *“Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo”* (art. 337 octies c.c.). Infine, viene stabilito che il Giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti suddetti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino

una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

5. La funzione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) psicologica nei procedimenti di separazione e divorzio

Nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio di tipo giudiziale, dunque, il Giudice deve giungere alla composizione del conflitto tra i coniugi e, soprattutto, deve individuare un'adeguata soluzione rispetto alle problematiche dell'affidamento dei figli, con riguardo all'esclusivo interesse dei minori. D'altra parte, come già evidenziato, anche nelle ipotesi di separazione e divorzio consensuale, egli ha il compito di verificare se gli accordi intervenuti tra i coniugi rispecchino l'interesse dei figli.

Il Giudice per emettere la sua decisione dovrà acquisire elementi che gli permettano di valutare la coppia genitoriale ed il minore, nonché i loro reciproci rapporti, in modo tale da poter in seguito individuare le migliori decisioni in tema di affidamento. Proprio al fine di acquisire detti specifici elementi – e posto che le problematiche inerenti i conflitti familiari non possono trovare soluzioni idonee in base alla sola conoscenza del diritto o alla comune esperienza – il Giudice può ricorrere ad esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari: *“Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza”* (art. 61 c.p.c.).

La consulenza tecnica di carattere psicologico in ambito familiare viene dunque disposta dal giudice per reperire e poter disporre di dati informativi e conoscitivi specifici (sul nucleo familiare in esame) ed ulteriori rispetto a quelli in suo possesso, maturati nel corso dello svolgimento del procedimento di separazione e divorzio attraverso gli altri mezzi di prova forniti dalle parti. In particolare, su richiesta di parte o anche d'ufficio, il Giudice può nominare

un *consulente tecnico d'ufficio*: un professionista esperto (psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, neuropsichiatra) che svolga una indagine familiare approfondita, ovvero valuti la capacità genitoriale dei soggetti interessati, intesa in senso relazionale e, quindi, con riferimento non solo alle qualità del singolo genitore ma alla capacità effettiva di far fronte al complesso dei bisogni e delle necessità del minore. Questi elementi permetteranno, infatti, al Giudice di decidere in merito all'affidamento e al collocamento del minore, perché questi mantenga più rapporti possibile con ciascuno dei genitori e si realizzi così per il minore il progetto di vita migliore.

Più in generale, va ricordato che la *Consulenza Tecnica d'Ufficio* (CTU) è uno strumento d'indagine utilizzato in ambito giudiziario: è una valutazione specialistica che viene disposta dal Giudice ed affidata ad un esperto competente nella materia oggetto dell'indagine, in modo che questi effettui uno studio e un'analisi approfondita su ambiti di conoscenza estranei al magistrato e fornisca a quest'ultimo le informazioni utili alla sua decisione. Nel processo civile – che comprende anche i procedimenti in materia di separazione e divorzio – l'esperto è chiamato “*consulente tecnico d'ufficio*” e la relazione da lui elaborata è indicata come “*consulenza tecnica d'ufficio*”: viene peraltro correntemente usato l'acronimo CTU per indicare sia il professionista ausiliario del giudice, sia l'iter valutativo da lui condotto, sia la relazione scritta redatta al termine della consulenza.

Le norme giuridiche che regolano la CTU sono contenute prevalentemente nel codice di procedura civile (artt. 191-201 inseriti nel Libro II *Del processo di cognizione* – Capo II *Dell'istruzione della causa* – Sezione III *Della nomina e delle indagini del consulente tecnico*) e nelle disposizioni di attuazione al codice civile (artt. 13-23 inseriti nel Titolo II *Degli esperti e degli ausiliari del Giudice* – Capo II *Dei consulenti tecnici del giudice* – Sezione I *Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari*, nonché negli artt. 89-92 inseriti nel Titolo III *Del processo di cognizione* - Capo II *Del procedimento davanti al Tribunale* - Sezione II *Dell'istruzione della causa*).

Il CTU è dunque considerato una figura di “*ausiliario del giudice*”, a cui viene affidato il compito di supportare l'attività intellettuale

di quest'ultimo attraverso l'apporto delle cognizioni tecniche che si rendano, nella circostanza, necessarie ai fini della decisione della controversia. Con particolare riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio, ciò significa che in sede di consulenza tecnica d'ufficio e in tema di valutazione della genitorialità, il mandato del Giudice allo psicologo forense nominato CTU si traduce operativamente in un processo di osservazione critica, di raccolta e di organizzazione funzionale di una serie di informazioni rilevanti, per fornire al Giudice quegli elementi di valutazione che gli consentano di raggiungere decisioni o convinzioni nel modo più informato possibile. In particolare, il Giudice chiede al CTU un approfondimento sui temi legati alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento e alle migliori condizioni di affido per garantire, al bambino un sano sviluppo psico-fisico. La funzione del CTU è dunque esclusivamente ausiliaria: il consulente non ha alcuna responsabilità decisionale e non è, in nessun caso, sostituto del giudice, il quale resta "*peritus peritorum*", ovvero l'unica figura legittimata in termini decisionali. Il CTU deve pertanto tener sempre presente che spetta solo al Giudice il compito di assumere decisioni in merito al caso: il consulente si limita a fornire all'Autorità Giudiziaria dati obiettivi ed a desumere da questi valutazioni tecniche. Tuttavia va precisato che il CTU, nel momento in cui accetta l'incarico, prestando giuramento, esercita temporaneamente la funzione di ausiliario del magistrato e pertanto viene ad assumere la qualifica di Pubblico Ufficiale².

2 Tutti i CTU ricoprono tale ufficio dal momento in cui accettano l'incarico, prestando il giuramento di rito, fino alla conclusione del mandato stesso. In effetti a norma dell'art. 357 c.p. l'esperto esercita una pubblica funzione giudiziaria. Tale ruolo deve essere esercitato nei limiti e con i poteri/doveri riconosciuti ai P.U. dalle norme giuridiche: così, ad es., tra gli altri obblighi del CTU, vi è quello previsto dall'art. 331 c.p.p. di denuncia all'autorità giudiziaria di reati perseguibili d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività (quali, tra gli altri, nel nostro ambito di indagine, potrebbero essere i reati di maltrattamenti, abuso di mezzi di correzione, violazione degli obblighi di assistenza familiare nelle ipotesi in cui si debba procedere d'ufficio perché commesso in danno di minori, ma anche violenza sessuale, atti sessuali con minore, etc.), obbligo la cui violazione è penalmente sanzionata dall'art. 361 c.p.

Nello specifico, il CTU ha il compito di:

1. porre attenzione alla presenza di elementi legati ad esperienze personali che possono indirettamente influenzare o suggestionare la valutazione;
2. coniugare l'esercizio della propria professionalità con la tutela dell'interesse psicologico dei minori e della famiglia, tenendo presente che il proprio contributo incide inevitabilmente sul livello psico-affettivo delle persone coinvolte;
3. segnalare ogni condizione di rischio che possa porre il minore in stato di pregiudizio e/o di pericolo
4. mantenere la propria autonomia scientifica e professionale rispetto ai committenti e ai vari operatori giuridici, anche nella scelta dei metodi e nell'applicazione degli strumenti psicologici
5. scegliere gli strumenti di valutazione in modo pertinente al quesito indicato
6. effettuare un racconto puntuale dell'attività peritale, utilizzando strumenti quali audio- video- registrazione, soprattutto in caso di colloqui con il minore, per un'osservazione più accurata anche del linguaggio non verbale.
7. giungere alla formulazione del proprio parere attraverso un'analisi integrata dei dati rispettando i criteri della logica scientifica, riferendosi a tecniche e teorie che costituiscono un sapere condiviso seppur non generalizzato all'interno della comunità scientifica;
8. valutare la possibilità di recupero delle funzioni genitoriali, fornendo eventuali indicazioni sulle risorse territoriali presenti a sostegno della situazione in esame (sostegno genitoriale, mediazione familiare, sostegno psicologico individuale ai minori);
9. riferire ai Consulenti di parte i risultati del proprio esame, favorendone la controllabilità nel rispetto del principio del contraddittorio;

10. rispondere alle osservazioni critiche dei Consulenti di parte e inserirle nella sua relazione finale prima del deposito della stessa in Tribunale.

6. La nomina e l'assegnazione dell'incarico al CTU

La CTU psicologica nei procedimenti di separazione e divorzio può essere richiesta da una o entrambe le parti in causa e, in ogni caso, deve comunque essere disposta dal Giudice. Accogliendo la richiesta di disporre una CTU, il Giudice emette l'ordinanza di nomina, scegliendo come consulente un professionista tra quelli iscritti nell'apposito Albo.

Presso ogni Tribunale è infatti istituito un Albo dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie di materie (art. 13 disp. att.). L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato (che, ai sensi dell'art. 14 disp. att., è presieduto appunto da quest'ultimo e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici). L'albo è permanente e ogni 4 anni il Comitato sopra indicato deve provvedere alla revisione per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio (art. 18 disp. att.).

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'Albo debbono farne domanda al Presidente del Tribunale ed è il Comitato a decidere sulle richieste di iscrizione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale; 4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo – ad un Albo soltanto, poiché nessuno può essere iscritto in più di un Albo – i professionisti forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, che abbiano una condotta morale specchiata e

siano iscritti nelle rispettive associazioni professionali: da parte del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le Autorità di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante (art. 15, art. 16 e art. 17 disp. att.)

Il consulente tecnico, come detto, viene scelto tra gli iscritti all'Albo dei consulenti del Tribunale ove il Giudice cui è attribuito il procedimento di separazione o divorzio esercita le proprie funzioni: il Giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta (art. 22 disp. att.). Il Giudice è libero di scegliere il consulente che, a suo avviso, appare più adeguato a svolgere l'incarico da assegnare: il Presidente del Tribunale ha il compito di vigilare affinché - senza danno per l'amministrazione della giustizia - gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo (e, ai sensi dell'art. 23 disp. att., per l'attuazione di tale vigilanza fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice)³.

L'ordinanza di nomina è quindi il primo atto che avvia la CTU ed è notificata al consulente tecnico prescelto dal Giudice, a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal magistrato stesso (art. 192 c.p.c.). Generalmente viene nominato un solo consulente, poiché le norme prevedono che "*Possano essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone*" (art. 191 c.p.c.).

Il consulente nominato ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, eccetto il caso in cui il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che intende astenersi, deve comunicarlo mediante istanza al Giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di

3 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che per la nomina del CTU, il Giudice dovrebbe tener conto dell'eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo e del tipo di professionalità di uno specifico professionista, soprattutto per indagini di particolare specializzazione e per situazioni particolarmente complesse.

comparizione e, nello stesso termine, le parti del processo possono proporre le loro istanze di ricsuzione, depositando nella cancelleria un apposito ricorso al Giudice istruttore (art. 192 c.p.c.). Sulle richieste di astensione e di ricsuzione del consulente tecnico, il Giudice provvede con ordinanza non impugnabile, che viene scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti poi nel fascicolo d'ufficio (art. 89 disp. att.).

Quando non è formulata nessuna richiesta nel senso suddetto – o nell'ipotesi in cui venga rigettata – il procedimento di nomina del CTU prosegue. Ricevuta l'ordinanza d'incarico, il perito si presenta al giudice all'udienza di comparizione prefissata: in tal sede, il Giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (art. 193 c.p.c.). In merito al giuramento del consulente va ricordato che, per il professionista nominato, essere presente all'udienza fissata per il giuramento è un obbligo, proprio in quanto egli viene ad assumere l'incarico assegnatogli soltanto dopo aver pronunciato la formula di impegno “*Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere il mio ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali*”.

Come vedremo, il CTU, dopo aver prestato giuramento, raccoglie il quesito formulato dal giudice e comunica i tempi e le modalità operative di espletamento della CTU: il Giudice prende atto di quanto richiesto dal CTU, autorizza il consulente a procedere e fissa un termine di inizio delle operazioni peritali ed un termine entro il quale il consulente deve presentare la sua relazione finale (che varia dai 30 giorni, ai 60 giorni, ai 90 giorni, ai 120 giorni, salvo ulteriori proroghe che il Giudice potrà concedere in relazione ad ulteriori verifiche da operare, appuntamenti da recuperare o specifiche richieste del CTU o dei Consulenti di parte). il CTU inizia quindi la sua attività: egli può assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore e, senza la presenza del Giudice, può compiere - anche fuori della circoscrizione giudiziaria – indagini, richiedere chiari-

menti alle parti ed assumere informazioni da terzi, sempre che sia stato a ciò autorizzato dal magistrato. In ogni caso, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici (CTP) e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (art. 194 c.p.c.). Delle indagini compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve fare infatti relazione, corredata delle osservazioni e istanze delle parti – che deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal Giudice (195 c.p.c.).

7. L'astensione e la ricsuzione del CTU

Quanto all'astensione del CTU, va ricordato che per l'importanza della imparzialità dell'ausiliario del Giudice, l'incarico di CTU non deve essere accettato, qualora vi sia un evidente conflitto di interesse con le parti direttamente coinvolte nel procedimento. L'art. 63 c.p.c. stabilisce infatti che *“Il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione”*. In particolare, il CTU dovrebbe astenersi nelle stesse ipotesi in cui è prevista l'astensione del Giudice, che sono regolate dall'art. 51 c.p.c. Secondo tale norma il Giudice – e dunque anche il CTU – ha *l'obbligo* di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. La norma sopra indicata prevede inoltre che, *“In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi”*: si tratta di ipotesi nelle quali l'astensione non è obbligatoria, ma *discrezionale*, ed è dunque lo stesso Giudice – o CTU, nel nostro caso – a richiedere di astenersi per cause diverse da quelle precedentemente

elencate che egli ritiene comunque essere gravi motivi che gli impediscono di assolvere adeguatamente il suo ufficio.

Quanto alla ricusazione del consulente tecnico, l'art. 63 c.p.c. stabilisce inoltre che “*Il CTU può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51 c.p.c.*”, ovvero nei casi analoghi a quelli in cui si prevede l'astensione del giudice. In tali ipotesi, ai sensi dell'art. 192 c.p.c., ciascuna delle parti può proporre al Giudice la ricusazione del CTU, mediante ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e contenente i motivi specifici della richiesta avanzata.

In relazione alle cause di astensione/ricusazione di carattere discrezionale – dunque con speciale riguardo alle *gravi ragioni di convenienza* che possono comportare l'esclusione del CTU dal procedimento – vanno ricordate alcune importanti elementi di valutazione che il CTU (e le parti) devono tener ben presenti.

In primo luogo, l'incompatibilità tra il ruolo di consulente ed altri ruoli professionali eventualmente svolti in favore delle parti (come quello di consulente tecnico di parte/CTP in altro procedimento o di terapeuta): il consulente, in tali casi, deve astenersi dall'assumere l'incarico di CTU, poiché sussiste un conflitto di interessi, così come nelle ipotesi in cui egli svolga o abbia svolto un ruolo di sostegno psicologico o di terapia nei confronti del minore o di una delle parti o della coppia. Al tempo stesso occorre ricordare che, durante la procedura valutativa, il CTU non può incontrare come cliente per un sostegno psicologico o per una psicoterapia nessun soggetto coinvolto nella valutazione.

In secondo luogo, il fatto che il CTU dovrebbe riconoscere come eventuali situazioni di conflitto/impedimento anche quelle dipendenti non da cause giuridiche bensì da cause psicologiche rispetto alle quali egli si sia trovato con una delle parti o con uno dei CTP eventualmente nominati da queste: così, ad esempio, per il consulente potrebbe essere opportuno astenersi nelle ipotesi in cui abbia (o aver avuto) un rapporto di subordinazione gerarchica con le parti o con un CTP – come nel caso in cui questo sia direttore nell'U.O. in cui egli lavora – e che può impedirgli di svolgere il suo ufficio con la libertà e l'imparzialità necessaria.

In terzo luogo, data l'importanza dell'ufficio che viene ad assumere – soprattutto nella materia oggetto del presente studio, ossia nei procedimenti di separazione e divorzio, nella quale l'attività del CTU è particolarmente delicata perché funge da base per la pronuncia del magistrato, che incide pesantemente su diritti personalissimi delle parti e dei loro figli – il CTU dovrebbe accettare l'incarico assegnato dal Giudice soltanto se le proprie conoscenze e competenze risultano adeguate rispetto agli argomenti oggetto dell'incarico che sta per ricevere. Poiché opera in un ambito di confine tra psicologia e diritto, il consulente dovrebbe dunque avere competenze specifiche inerenti il suo ambito professionale con particolare riferimento ai rapporti familiari ed all'età evolutiva, ma anche avere le necessarie nozioni giuridiche circa lo svolgimento dei procedimenti di separazione e divorzio, nonché i poteri, i compiti ed i limiti della sua funzione all'interno del processo⁴. Il CTU dovrebbe dunque richiedere di astenersi nelle ipotesi in cui non possieda adeguata conoscenza e specializzazione (anche qualora le sue conoscenze esulino solo parzialmente dai propri compiti e dalle proprie competenze) e dovrebbe evitare sempre di utilizzare metodologie (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.) per le quali non ha la necessaria preparazione (chiedendo invece, in tali casi, al Giudice di svolgere il suo incarico avvalendosi di altri ausiliari esperti di tecniche e strumenti metodologici necessari al compimento dell'indagine richiesta dal magistrato)⁵.

4 La conoscenza delle norme e delle procedure, peculiari ad un processo interdisciplinare quale quello delle consulenze del sistema giudiziario, a confine tra psicologia e diritto, risulta essenziale per una maggiore consapevolezza delle differenti implicazioni di ruolo e di funzione dello psicologo e del suo committente, soprattutto nel caso in cui l'esperto riceva incarico dal Giudice.

5 Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con delibera del 20 settembre 2003, ha approvato i requisiti minimi per una buona prassi in materia di psicologia giuridica e forense ed ha invitato i Consigli regionali e provinciali ad accogliere le linee guida attraverso proprie deliberazioni. Nello stesso senso, al fine di garantire l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, il Consiglio Nazionale ha indicato quali requisiti minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei

Giudici presso i Tribunali, l'anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni, lo specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense, la sussistenza di specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.), soprattutto nell'ipotesi in cui si intenda operare nell'area dell'età minorile. Ed anche le *Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense* stabiliscono che, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, lo psicologo forense deve mantenere un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica e delle norme giuridiche rilevanti. Inoltre, con particolare riferimento agli accertamenti per la determinazione della custodia dei figli, sono richieste competenze e conoscenze specialistiche, sia di carattere psicologico che giuridico ed è specificatamente richiesto di non accettare di offrire prestazioni su argomenti in materie nelle quali non sia preparato e di adoperarsi affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.

8. La formulazione del quesito per il CTU

Il quesito è formulato e verbalizzato dal Giudice il giorno dell'udienza di convocazione del CTU, immediatamente dopo il giuramento, alla presenza delle parti presenti, ovvero dei coniugi che abbiano voluto partecipare, degli avvocati, nonché dei CTP eventualmente nominati. La formulazione dei quesiti è, per tutti, un momento determinante: dagli accertamenti richiesti dal Giudice e dalle risposte che successivamente saranno date dal CTU a tali interrogativi possono dipendere lo sviluppo delle successive fasi processuali, nonché il destino delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria. Per questo è importante che, durante la formulazione del quesito, il Giudice provveda a verbalizzare eventuali richieste specifiche di avvocati, CTP e parti, ma ancor più dello stesso CTU: se è e resta compito del magistrato formulare con maggior accortezza possibile le questioni da sottoporre all'indagine del CTU, è certamente compito di quest'ultimo adoperarsi affinché il quesito sia formulato in modo tale da potervi rispondere correttamente. Anche in questo momento, dunque, è fondamentale che il CTU sia persona professionalmente competente ed adeguatamente preparata e formata in modo specifico per poter svolgere con correttezza l'incarico assegnatogli sin dal principio: la scarsa consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti, la tendenza ad invadere altri campi, la non specifica conoscenza degli elementi del diritto possono, infatti, determinare l'incapacità di comprendere a quali quesiti sia possibile rispondere e a quali quesiti, invece, sia impossibile rispondere. Nel momento della formulazione del quesito, il CTU deve essere pronto ad interloquire con il Giudice sulle indagini da compiere e gli accertamenti necessari - deve saper chiedere, ad es., la nomina di un ausiliario per la somministrazione di test qualora egli non abbia specifica formazione in tal senso, oppure suggerire l'opportunità di svolgere la con-

sulenza in forma collegiale se molto complessa, chiedendo la nomina di altri specialisti – e richiedere un tempo adeguato per l'espletamento dell'incarico, che gli consenta di svolgere con la dovuta perizia e diligenza le indagini necessarie a poter rispondere al quesito.

Nel formulare il quesito il Giudice non potrà delegare il compito strettamente decisionale all'ausiliare (e quindi formulare un quesito per cui al CTU non resti che il giudizio definitivo sulla necessità/opportunità di affidare i figli al padre o alla madre), in quanto simili valutazioni spettano unicamente al magistrato: un quesito formulato in modo improprio si presta a creare confusione di competenze fra psicologo e giudice, attribuendo di fatto al primo una funzione decisionale che non gli compete. D'altra parte, occorre ricordare che le norme non specificano niente sul punto, lasciando naturalmente alla discrezionalità, alla competenza ed alla sensibilità del singolo magistrato tale compito, e diversamente non potrebbe essere. Non appare né opportuno né possibile, infatti, standardizzare “un quesito” da assegnare al CTU poiché, pur nell'ambito di cause analoghe di separazione o divorzio, le problematiche che si pongono sono diverse da caso a caso e dunque il Giudice deve valutare quale siano gli specifici elementi conoscitivi da acquisire tramite l'ausilio del CTU per poi valutare la situazione e decidere il singolo caso⁶. E' pur

6 Il 06 maggio 2011 è stato sottoscritto, tra il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'Alf Toscana, la Camera Minorile di Firenze, l'IDIMI e l'Osservatorio sul Diritto di Famiglia, uno specifico protocollo d'intesa teso a regolamentare le prassi inerenti i giudizi di separazione e divorzio. Al Protocollo sono annessi tre allegati, che disciplinano rispettivamente: 1) l'ascolto della persona minore nei giudizi di famiglia; 2) la CTU psicologica nei giudizi di famiglia; 3) la CTU contabile-estimativa nei giudizi di famiglia. Il Protocollo, già disciplinando lo svolgimento dell'udienza presidenziale (§ E) nei procedimenti giudiziari per la separazione dei coniugi, stabilisce che qualora il Presidente del Tribunale - dovendo adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli minori - ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o a disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere psicologico, saranno osservate le disposizioni di cui ai suddetti allegati. Egual tenore hanno poi le successive previsioni inerenti la fase processuale dell'istruttoria di cui all'art. 709 bis c.p.c. per la

vero, tuttavia, che anche i diversi tipi di “quesiti” generalmente posti dai Giudici ai CTU hanno subito nel tempo alcune modifiche, in adesione a quelle intervenute nella società negli ultimi anni. Si è passati da demandare al CTU di valutare l’idoneità di un genitore rispetto all’altro, a quesiti nei quali si chiede al CTU di accertare la capacità genitoriale di entrambi i genitori ed individuare le migliori modalità per il collocamento del minore e per agevolare la reazione di questo con il genitore non collocatario. Talvolta vengono sottoposti ai consulenti anche quesiti aperti tesi ad indagare lo spazio affettivo ed educativo all’interno del nucleo familiare allargato anche a coloro che hanno rapporti significativi con quel o quei minori (ad es. nonni e nuovi compagni).

Proprio per permettere al Giudice di prendere una decisione rispetto all’affidamento dei figli ed alla responsabilità genitoriale alla luce della normativa che coinvolge sempre più entrambi i genitori – ed anche gli altri familiari – nella cura, educazione, istruzione dei figli, il quesito che viene assegnato al CTU dovrebbe chiedere di descrivere la situazione ed, al contempo, verificare l’intero sistema familiare allargato, con un’indagine di tipo dinamico, in modo da fornire al Giudice stesso elementi fondamentali per individuare una “soluzione di separazione o divorzio” nella quale il minore mantenga il massimo dei rapporti con ciascun genitore e con gli altri soggetti appartenenti alla famiglia allargata. Nella stessa ottica, sempre rispetto alla formulazione del quesito, appare importante che il Giudice, quando necessario/opportuno, richieda al CTU di indagare la sussistenza di patologie personali dei genitori, evidenziando altresì se ed in quale misura tali disagi personali permettano loro comunque di svolgere adeguatamente il compito genitoriale e, quindi, di rispon-

separazione giudiziale dei coniugi (§ G), nonché la disciplina dei procedimenti in Camera di Consiglio per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Il Protocollo, nell’allegato n. 2 relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che, quanto alla formulazione del quesito per il CTU, i difensori potranno formulare proposte di quesiti al Giudice, ma andranno sempre evitate le formulazioni di quesiti standardizzati, dovendo invece il Giudice provvedere ad una formulazione adatta agli aspetti peculiari di ogni singola vicenda.

dere alle esigenze del figlio. V'è da precisare poi che saper rispondere alle esigenze dei figli – come paiono sempre più delineare le recenti riforme del diritto di famiglia - sembra assumere anche il significato di avere la capacità di restare una buona coppia genitoriale dopo la separazione, provvedendo ai bisogni del figlio anche attraverso la tutela della sua relazione con l'altro genitore.

Deve inoltre essere precisato che la CTU, quale indagine valutativa, normalmente non ha fini terapeutici o di mediazione, a meno che ciò non venga richiesto esplicitamente nel quesito da parte del Giudice. E sono invero sempre più frequenti le ipotesi nelle quali i magistrati, formulando il quesito, chiedono al CTU di esperire un tentativo di mediazione familiare qualora ritenga che ciò sia possibile rispetto alla coppia. In tale ottica, va poi ricordato che, avendo la CTU il fine ultimo di salvaguardare la crescita armonica del minore, può rappresentare anche uno strumento di contenimento del conflitto genitoriale e favorire, nei casi ove possibile, il raggiungimento di soluzioni condivise tra le varie parti e la mobilitazione di risorse genitoriali e familiari utili al benessere del minore.

9. Il ruolo del consulente di parte (CTP)

L'art. 194 c.p.c. Stabilisce che “*anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze*”. L'art. 201 c.p.c. precisa poi che “*Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche*”.

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) viene dunque nominato dall'avvocato di una o di entrambe le parti al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nel processo. Nell'ambito dei processi di separazione e divorzio, nei quali comunque – in presenza di figli minori della coppia – deve essere tenuto ben presente il *superiore interesse del fanciullo* da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, è importante che il professionista nominato come CTP sia sì impegnato a sostenere e perseguire gli interessi del coniuge che lo ha nominato, ma ciò dovrebbe essere sempre subordinato all'interesse del minore⁷.

Quanto alla funzione del CTP, egli opera in qualità di “difensore tecnico” della parte che l'ha nominato. Il CTP ha dunque, anzitutto,

7 In tal senso, il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che, quanto alla nomina dei CTP, dovranno essere nominati professionisti diversi dagli eventuali terapeuti delle parti stesse, che i difensori non partecipino alle operazioni peritali e che provvedano a spiegare alle parti la natura, le caratteristiche, i costi ed i tempi della CTU, nonché fornire informazioni sulla possibilità di nomina dei CTP.

il compito di osservare e controllare l'operato del CTU e del CTP di controparte (sia in riferimento alla metodologia che ai contenuti): il CTP deve infatti verificare che i diversi professionisti coinvolti adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura scientifica specialistica. Altra ed importante funzione del CTP è poi quella di partecipare alla raccolta dei dati da fornire al Giudice ed esprimere le proprie valutazioni ed osservazioni, in modo tale da fornire al magistrato anche il suo parere tecnico rispetto alla situazione oggetto di consulenza: il CTP si adopera dunque per ottenere - selezionando le argomentazioni più favorevoli che abbiano comunque una valenza scientifica - il miglior risultato per il suo assistito, pur dovendo mantenere *la propria autonomia concettuale (ma anche emotiva e comportamentale) rispetto a quest'ultimo*.

Il consulente di parte ha diritto di assistere al conferimento dell'incarico peritale, a partecipare attivamente alle sedute per l'espletamento dell'incarico peritale, a formulare osservazioni e riserve nell'ambito dell'accertamento peritale, a formulare richieste di specifiche indagini peritali, a chiedere la redazione di un verbale delle operazioni peritali, ad ottenere copia delle audio e videoregistrazioni dell'accertamento peritale e può – eventualmente a mezzo del difensore che lo ha nominato - rivolgersi al giudice per ogni controversia sorta con il perito e può stilare una relazione a conclusione del proprio operato.

L'attività del consulente di parte, tuttavia, non deve essere d'intralcio a quella del CTU e dunque egli, ad esempio, non può disturbare il colloquio psicologico peritale con domande inadeguate per qualità, quantità e tempismo, o ritardare pretestuosamente i tempi di esecuzione dell'accertamento peritale, od utilizzare nei confronti delle parti dei metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione, né può effettuare fono o videoregistrazioni occulte. Il CTP deve inoltre astenersi dal somministrare in proprio i test nel corso della consulenza (per non invalidare l'operato del CTU), non deve preparare il proprio cliente ai test (comportamento che è anche lesivo delle norme deontologiche) e non ha il diritto di intervenire

direttamente ponendo al periziando domande aggressive, minacciose, dispregiative, umilianti, ecc. o di suggerire risposte, specie se favorevoli ai propri pregiudizi. Va però ricordato che il CTU può interrompere ogni tanto il colloquio peritale e ascoltare i pareri e le osservazioni dei consulenti e accogliere le loro domande, le ulteriori spiegazioni, le contestazioni, con ciò assolvendo il compito di rispettare la funzione del CTP e rispettare il diritto di questi ad una partecipazione attiva ed efficace allo svolgimento della consulenza. In merito ai limiti dell'operato del CTP va inoltre ricordato che l'incompatibilità tra i ruoli di consulente e di terapeuta rilevata per il CTU vale anche per il consulente di parte: è infatti deontologicamente scorretto assumere l'incarico di CTP qualora lo psicologo abbia avuto o abbia in carico il minore e/o la coppia genitoriale (ad esempio supporto/intervento psicologico sul minore, terapia/sostegno di coppia, mediazione familiare, ecc.), in quanto violerebbe il rapporto di fiducia precedentemente instaurato con il minore e/o con entrambi i genitori.

Infine, anche per il CTP vale quanto osservato per il CTU in tema di conoscenze e competenze professionali, che devono comunque essere adeguate rispetto agli argomenti oggetto della consulenza, comprendere non soltanto competenze specifiche inerenti il suo ambito professionale ed in particolare i rapporti familiari e l'età evolutiva, ma anche nozioni giuridiche circa lo svolgimento dei procedimenti di separazione e divorzio, nonché i poteri, i compiti ed i limiti della sua funzione all'interno del processo. Il CTP inoltre – ed ancor più il CTU, il quale assume l'incarico a seguito di nomina e relativo giuramento avanti al magistrato ed agisce dunque come Pubblico Ufficiale ausiliario del Giudice nel contesto della consulenza – ha infine, nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa, il dovere di non diffondere informazioni sugli accertamenti peritali in corso e di mantenere il riserbo su tutte le informazioni connesse al segreto professionale, in ottemperanza anche ai principi che regolano la *privacy*, il Codice Deontologico e l'etica professionale⁸.

8 In osservanza dell'art. 47 Codice sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), delle "Linee guida in materia di trattamento di dati

Inoltre, proprio rispetto al *superiore interesse del fanciullo* da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di separazione o divorzio, va ricordato che il CTP può svolgere nel modo migliore la propria funzione se non si “schiera” acriticamente e aprioristicamente al fianco della parte che lo ha incaricato e riesce a farle acquisire una miglior coscienza delle reali esigenze del minore. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, deve astenersi dal consultarli e/o ascoltarli direttamente in assenza del consenso di entrambi i genitori o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto, come indicato dal Codice deontologico degli psicologi italiani (art. 31) e da specifiche linee guida accreditate in campo psico-giuridico. Il CTP deve infatti mantenere la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato e con il cliente quale parti committenti, chiarendo la scelta di metodi e strumenti, e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale.

Quanto ai rapporti tra CTU e CTP, va anzitutto ricordato che il CTU è tenuto a far rispettare ai CTP - ed a rispettare lui stesso - il complesso di diritti e di doveri propri del contesto peritale. Al tempo stesso appare quanto mai opportuno che i professionisti coinvolti nella consulenza (CTU e CTP), seppur con le rispettive differenti funzioni e compiti, collaborino al fine di assicurare al Giudice un risultato quanto più completo ed articolato possibile, che metta il magistrato in condizione di valutare i diversi aspetti che ciascuno di essi intende fargli conoscere. In ogni caso, qualora sussista un disaccordo tra il CTU ed i CTP, le disposizioni di attuazione del c.p.c. stabiliscono che “*Se, durante le indagini che il consulente tecnico com-*

personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”, del 2008 (all. 2), dei Codici deontologici degli Ordini professionali di appartenenza e del segreto professionale di cui agli artt. 380, 381, 622 c.p., 226 e 379 *bis* c.p.c., il CTU e i suoi ausiliari sono tenuti a trattare i dati personali delle parti, secondo i principi di *liceità, correttezza e pertinenza*, nonché in modo pertinente e limitato all’incarico ricevuto dal Giudice.

pie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni” (art. 92).

Nella suddetta ottica di collaborazione, è anzitutto consigliabile che i diversi consulenti possano incontrarsi agli inizi del lavoro per chiarire in che modo intendano svolgerlo, per avanzare le rispettive richieste e concordare i tempi e i modi delle varie operazioni. E' infatti prassi che i CTU, prima di iniziare ogni accertamento, discutano con i CTP anche sulla metodologia da adottare, le modalità di trasmissione del materiale acquisito, della perizia o consulenza tecnica con i CTP. Appare inoltre opportuno che, nel corso dell'iter peritale, si attuino incontri fra i diversi consulenti, finalizzati alla discussione di quanto emerso nelle rispettive osservazioni. Tale modalità operativa consente infatti un effettivo scambio con la messa a disposizione di tutti i dati che ciascuno acquisisce e rende possibile un'effettiva verifica del reciproco operato.

In ogni caso, quale che sia il rapporto tra CTU e CTP, il consulente tecnico nominato dal Giudice ha comunque l'obbligo di comunicare alle parti l'inizio e la modalità delle attività peritali: le disposizioni di attuazione al Codice Civile stabiliscono infatti espressamente che il consulente tecnico che viene è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, “*deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere*” (art. 90 disp. att.). A tal fine, nella dichiarazione di nomina del CTP deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte ed il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere (art. 92 disp. att.). La mancata comunicazione alle parti, costituisce violazione del contraddittorio e, pertanto, comporta la nullità della consulenza (come vedremo di seguito). Il CTP ha dunque diritto di assistere a tutte le indagini indicate dal CTU, durante le quali

può presentare delle istanze ed osservazioni delle quali il consulente tecnico d'ufficio dovrà tenere conto. In particolare, il CTP partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU, e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche, anche mediante relazione scritta.

Quanto alle successive comunicazioni tra i consulenti, il CTU non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 c.p.c. ed, in ogni caso, deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali (art. 90 disp. att.). Tutte le comunicazioni tra i consulenti (CTU-CTP) devono infatti avvenire nel rispetto del contraddittorio, garantendo la conoscenza condivisa dei contenuti. E' dunque preferibile che le eventuali comunicazioni inviate dai CTP tramite posta elettronica si limitino a "questioni di servizio" demandando richieste e/o considerazioni all'incontro consulenziale. Lo stesso deve dirsi per eventuali comunicazioni inviate – soprattutto via mail - direttamente al CTU da parte degli avvocati o delle parti sostanziali: tali comunicazioni debbono necessariamente restare al fuori dell'ambito valutativo della consulenza e così si è espressa anche la Suprema Corte con sentenza del 10 maggio 2001 n. 6502 ha precisato che *"Il Ctu non può fondare le proprie conclusioni su fatti o circostanze non ritualmente dedotti e provati nel giudizio: gli elementi di fatto sui quali fonda il proprio giudizio debbono essere i medesimi sui quali il giudice potrebbe fondare la propria sentenza"* Infatti il CTU non può acquisire documentazione direttamente dalle parti e/o dai consulenti di parte (ovvero documentazione che non sia stata previamente depositata in Tribunale, prodotta in giudizio ed inserita nel fascicolo di causa, in modo tale da essere conoscibile anche dalla controparte).

10. Lo svolgimento della consulenza e le indagini del CTU

Le norme codicistiche che regolano le indagini che il CTU deve svolgere per rispondere al quesito formulato dal Giudice lasciano ampio margine di discrezionalità al consulente nello stabilire come condurre la sua osservazione e la relativa analisi, essendo tale aspetto attinente alla specifica professionalità del CTU nominato.

In tale contesto, è anzitutto importante che il consulente segua determinati principi-guida (molti dei quali si rinvengono nei Codici deontologici professionali, come nel Codice Deontologico degli Psicologi Forensi), quali anzitutto l'individuazione di una metodologia di lavoro coerente con la formazione teorica, con gli obiettivi specifici dell'intervento e rispettosa delle caratteristiche degli utenti. Nello stesso senso, il CTU dovrebbe sempre esplicitare i modelli teorici utilizzati, avere come referenti primari i criteri scientifici e metodologici della propria area di specializzazione (psicologia, psichiatria, etc..), impiegare criteri di valutazione riconosciuti affidabili dalla comunità scientifica di riferimento, utilizzare test psicologici con un comprovato livello di validità e affidabilità⁹: in modo tale da

9 I test psicologici sono strumenti tipici della professione di psicologo, e nelle consulenze rappresentano un'importante parte integrante del più ampio e complesso lavoro di accertamento e di inquadramento psicodiagnostico. Il buon utilizzo dei test è un valido *aiuto nella formulazione della diagnosi*, anche perché sono strumenti che permettono di evidenziare eventuali simulazioni o enfattizzazioni delle parti. L'utilizzo dei test e la valutazione dei relativi risultati, peraltro, come già rilevato, deve essere effettuata soltanto da chi ne abbia specifica conoscenza : per questo, in generale, i test non vengono somministrati dai CTU e, soprattutto per gli esami dei minori, lo stesso consulente richiede al Giudice di specificare nel quesito che può delegare tale specifica attività ad altri colleghi ("testisti" specializzati in psicologia dell'età evolutiva). Ed inoltre, la scelta dei test deve essere valutata cercando di *non esplorare aree della personalità del soggetto che non risultino significative* ai fini del quesito posto al consulente.

ridurre al minimo l'interferenza soggettiva dell'osservatore/valutatore e da permettere ai CTP ed al Giudice la valutazione critica dei risultati.

D'altra parte, appare importante che il CTU estenda la valutazione a tutti i soggetti significativi ed utilizzi molteplici fonti di informazione per ogni area che deve essere analizzata, evitando di esprimere pareri o giudizi e mantenendo l'autonomia scientifica e professionale nei rapporti con i magistrati, gli avvocati, i CTP e le parti. Il CTU deve avere particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti di qualsiasi genere raccolti nell'ambito dell'indagine – ricorrendo, ove possibile, alla video registrazione o, quantomeno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nella acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti – e porre tale materiale a disposizione delle parti e del magistrato¹⁰.

Al termine della sua indagine, inoltre, provvedendo a rispondere al quesito del Giudice, il CTU deve valutare attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte, rendendo espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all'occorrenza, vagliando ed esponendo ipotesi interpretative alternative ed esplicitando i limiti dei propri risultati.

Nell'ambito della sua indagine, è altrettanto importante che il CTU faccia riferimento a documenti che forniscono orientamenti metodologici e deontologici in ambito di psicologia giuridica per individuare poteri/limiti della propria attività di consulente e le scelte da effettuare durante lo svolgimento dell'incarico:

- *Codice Deontologico degli Psicologi Italiani* (che ha valore giuridico/deontologico);
- *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense* (redatte

10 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che quanto allo svolgimento della CTU, il Giudice dovrà disporre che il CTU registri gli incontri peritali (e che tale materiale – come da Delibera 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali – sia depositato in allegato assieme all'elaborato peritale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza).

dall'AIPG, Associazione Italiana Psicologia Giuridica, non sono sostitutive del Codice deontologico, ma contengono indicazioni specifiche per l'attività psicologica in ambito forense, agg. 2009);

Ancor più specifiche, sebbene non aventi carattere nazionale, sono:

- le *Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione* dei genitori: contributi psico-forensi (Protocollo di Milano, 2012);

A livello internazionale, vanno segnalate poi le *Linee Guida per l'affidamento dei minori nei procedimenti di famiglia, dell'APA (American Psychological Association - Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings, 2009)*, che segnalano, in modo preminente, l'interesse primario verso il minore, specificando che *“l'obiettivo della valutazione è contribuire a individuare il migliore interesse psicologico per il figlio”* e che *“il benessere del figlio è fondamentale”* oltre gli interessi dei genitori, e quindi il procedimento deve *“garantire che il massimo fuoco di attenzione continui a essere l'interesse del figlio”*. Al fine di raggiungere tale obiettivo, le Linee Guida invitano i consulenti a provvedere all'aggiornamento continuo delle competenze acquisite, chiarendo che queste devono essere di ampia portata, inerenti la clinica, la psicologia e la psicopatologia dell'età evolutiva e adulta, le teorie dei sistemi e delle relazioni, le norme giuridiche generali e specifiche della materia dell'affidamento minorile, ovvero integrazioni di saperi che sono alla base della psicologia giuridica.

Al fine di impostare la consulenza e rispondere adeguatamente ai quesiti, il CTU dovrà anzitutto aver definito con la maggiore esattezza possibile il campo della propria indagine, ponendo particolare attenzione alla necessità di individuare una precisa risposta allo specifico quesito posto dal Giudice, così come testualmente formulato. Il compito del CTU è infatti quello di formulare un parere specialistico, in risposta al quesito del Giudice, sulla situazione familiare esistente – dei coniugi che si vogliono separare/divorziare e dei figli – e sulla sua possibile evoluzione, e non quello di emettere un giudizio, che è invece compito esclusivo del giudice.

La consulenza psicologica nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio prevede diverse fasi. Per rispondere al quesito, il CTU inizia abitualmente le operazioni con una ricostruzione storica delle vicende delle parti e di quelle processuali che hanno interesse ai fini della consulenza: il CTU prende anzitutto visione del materiale disponibile riguardante la causa (dichiarazioni e memorie degli avvocati, delle parti, eventuali lettere o scritti dei due contendenti, dichiarazioni degli insegnanti, certificati medici, fotografie, ecc...) per avere una visione generale di insieme. La lettura accurata ed integrale degli atti contenuti nei fascicoli del Tribunale prima dell'inizio dei colloqui peritali consente al CTU di acquisire dati storici e di contesto, di cominciare a costruire, tramite gli elementi riportati nel fascicolo, delle ipotesi da verificare nel corso della consulenza e individuare così la metodologia più idonea rispetto alle aree da indagare.

Esaminata la documentazione, il consulente avvia le indagini: egli ha il compito di indagare ogni aspetto relativo al bambino, alla relazione di quest'ultimo con i genitori, alle qualità personali di ogni singolo genitore e alle capacità del medesimo di assolvere alle funzioni parentali di accudimento e di tutela dello sviluppo psicofisico e socio-affettivo del figlio. Per acquisire ulteriori elementi, il CTU può assumere, se necessario, informazioni sull'ambiente fisico e sociale nel quale il minore vive abitualmente, con un'analisi del contesto familiare allargato e, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, con la raccolta di informazioni presso ogni figura o Istituto, in grado di riferire ulteriori elementi utili alla valutazione complessiva.

In materia di affidamento dei figli, la *metodologia peritale* deve infatti rilevare e integrare elementi di valutazione provenienti sia dai singoli soggetti che dalla relazione esistente tra loro, consentendo così lo studio approfondito delle caratteristiche psicofisiche dei figli, in modo da favorire la ricostruzione della storia individuale, familiare e del rapporto tra i coniugi e la formulazione di un'attenta descrizione e valutazione clinica/relazionale. Generalmente il CTU prefissa a tal fine un calendario di incontri, volti alla valutazione della personalità dei coniugi e dei minori, a compiere l'indagine ambientale (cioè la

valutazione del contesto fisico e relazionale in cui il minore è inserito e che comprende l'abitazione, la scuola frequentata ed altri ambienti sportivi/ricreativi, o familiari, come quello dei nonni), all'audizione di eventuali ulteriori testimoni (assistenti sociali, insegnanti, medici). Generalmente il CTU effettua: incontri individuali (ove vengono sentiti singolarmente i genitori, in modo da raccogliere la propria storia anamnestica), incontri di coppia (per avere informazioni circa la storia della coppia e il loro livello di conflittualità), incontri con il minore¹¹, osservazioni tra i figli e ciascun genitore (per appurare che tipo di rapporto vi sia), visite domiciliari (per verificare se il minore abbia uno spazio adeguato alla propria crescita psico-fisica); incontri di somministrazione dei test mentali (per avere un quadro completo sulla personalità delle parti).

In ambito peritale il colloquio clinico rappresenta lo strumento principale per la raccolta di informazioni in quanto permette di stabilire un rapporto diretto con le persone coinvolte all'interno del quale, i soggetti, sentono di poter portare i propri vissuti esprimendosi come individui e genitori. I colloqui che coinvolgono le figure genitoriali possono essere svolti sia individualmente che congiuntamente. Quest'ultimo caso ha luogo solitamente quando si ritiene necessario avviare un confronto tra le parti all'interno di un contesto controllato come la CTU oppure, in concomitanza di momenti di restituzione del lavoro peritale. Importante, in tale contesto, è ricordare che il CTU, al momento dell'incontro con la coppia genitoriale, deve avere chiaro a quale punto "*del processo di divorzio psichico*" si colloca: con tale termine si designa quel processo affettivo-emotivo e psicologico di progressivo e reciproco distacco dei partners, ed è caratterizzato da prevedibili sentimenti di sofferenza, dolore e collera¹². Allo stesso modo, anche per il minore il colloquio rimane lo

11 In tale contesto, il CTU spesso – compatibilmente con l'età del minore e tenendo conto delle particolarità specifiche del caso concreto che possano portarlo a decidere in senso inverso - procede anche ad effettuare incontri con il minore/figlio della coppia che è ricorso al Tribunale per separarsi/divorziare: a tale specifico aspetto delle indagini del consulente dedicheremo il paragrafo successivo, data la delicatezza e l'importanza della questione.

12 Il divorzio "psichico" non va confuso con il divorzio legale: quest'ultimo

strumento fondamentale in quanto il bambino in tale circostanza, può sentire di essere accolto e ascoltato nel suo vissuto e con il quale si condivide la possibilità di riformulare ai genitori comportamenti maggiormente tutelanti per lui.

Accanto ai colloqui con i soggetti, risulta essenziale l'osservazione diretta delle relazioni familiari: interazioni madre – padre – figlio, che permette di valutare la qualità e le caratteristiche della relazione non solo sulla base delle rappresentazioni interne del genitore ma anche sulle dinamiche direttamente osservate. Le interazioni familiari solitamente vengono videoregistrate per consentire alle parti o al Giudice di accedere ai filmati nel momento in cui lo ritengano necessario e per effettuare una microanalisi particolareggiata delle dinamiche osservate. Le aree maggiormente significative da indagare durante la CTU con i genitori e i figli sono generalmente:

- motivi che hanno portato la famiglia alla CTU, difficoltà vissute, aspettative sul lavoro peritale, definizione del significato e l'utilità alla luce di una possibile costruzione di un percorso congiunto;
- storia relazionale di coppia nella quale è importante ripercorrere: fase del fidanzamento, crisi e attuale situazione relazionale venutasi a determinare dopo l'uscita di casa del genitore, sviluppo o meno di nuovi adattamenti all'interno della coppia a seguito di cambiamenti di eventi vissuti come importanti; analisi delle relazioni rispetto alla famiglia di origine;
- personalità dei genitori inquadrata se necessario anche attraverso test psicodiagnostici;
- capacità di descrivere se stessi come genitori nei propri limiti e nelle proprie risorse e le capacità di descrivere l'altro nel suo ruolo genitoriale, separando le sue percezioni dai vissuti personali e dal conflitto di coppia; accesso all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere

può avvenire anche in assenza del primo e quando ciò avviene, si assiste ad interminabili conflitti legali (Cigoli et al. 1997).

dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli; capacità di descrizione della figlio al fine di raccogliere informazioni sul mondo interno dei genitori e le modalità con le quali l'adulto immagina, rappresenta e prepara il percorso di vita del figlio e il suo sviluppo.

- vissuti del minore in relazione alla sua fase evolutiva e vissuto nei confronti delle figure genitoriali; analisi della personalità se necessario, attraverso test psicodiagnostici.
- famiglie di origine: colloqui nel caso lo si ritenga necessario ai fini della risposta al quesito.
- colloqui con tutte le persone significative che coinvolgono la vita del minore, il cui ascolto può contribuire ad un'attenta risposta al quesito.
- indagine ambientale: include una lettura multiforme della vita del minore in famiglia, a scuola e nel tempo libero. Fornisce un quadro completo del funzionamento familiare della famiglia separata, dei rischi che corre e delle risorse su cui il bambino può contare, delle sue attitudini, competenze e dei suoi bisogni.

Oltre ai colloqui e alle interazioni familiari, il CTU può avvalersi dei *test psicologici*. I test psicologici utilizzati durante la CTU, devono essere considerati come ausili nella valutazione globale del funzionamento psicologico del soggetto, per completare e approfondire il materiale raccolto durante i colloqui. L'importanza dei test è riconducibile alla loro peculiarità di rilevare aree conflittuali e/o sofferenti che possono non essersi manifestate con chiarezza durante i colloqui. E' opportuno affidare la somministrazione dei test ad ausiliari scelti dal perito con una formazione specifica in psicodiagnosi¹³. L'analisi psicodiagnostica attraverso i test rappresenta una delle diverse fasi

13 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che qualora il CTU abbia necessità di integrare il proprio contributo con quello di professionisti aventi competenze specifiche diverse (es. per la somministrazione di test psicologici) è auspicabile che sia affiancato da uno specialista-ausiliario che presti anch'egli il giuramento di rito.

del percorso peritale che deve essere letta e ridefinita all'interno del più ampio lavoro svolto con i singoli soggetti.

Quanto ai *limiti delle specifiche indagini condotte dal CTU*, va evidenziato che il codice di procedura civile fissa vagamente dei confini all'attività del consulente, in quanto subordina all'autorizzazione del Giudice la possibilità di domandare chiarimenti alle parti e di assumere informazioni da terzi e limita alle osservazioni ed alle istanze il tipo di attività, anche in forma scritta, che le parti possono porre in essere (art. 194 c.p.c.)¹⁴. Lo scarno dato testuale deve essere integrato tramite l'interpretazione giurisprudenziale, che ha dato una lettura estensiva delle suddette disposizioni ma, nel contempo, ha fissato precisi limiti all'attività del consulente. A tal proposito, ad esempio, è una prassi comune che *informazioni, alle parti e ai terzi*, vengano richieste dal consulente indipendentemente da un'espressa autorizzazione del giudice, ma il consulente dovrà sempre e comunque riferirne al Giudice indicando la fonte di tali informazioni, affinché il magistrato possa poi utilizzarle in ambito processuale come fonte di convincimento e le altre parti possano comunque averne conoscenza. Rispetto alle informazioni che il CTU assume dalle parti stesse, va ricordato poi che il consulente non potrà comunque fondare le proprie conclusioni unicamente su quanto da esse dichiarato.

Qualora il CTU porti avanti delle *indagini esorbitanti o non pertinenti* con i quesiti posti dal Giudice, oppure operi esercitando poteri che non gli sono attribuiti dalla legge, oltre alla possibile nullità della consulenza, si possono profilare aspetti di responsabilità disciplinare, penale e civile in capo al CTU (come vedremo di seguito). In merito a tale problematica, va ricordato che, ad es., il CTU può acquisire da terzi non già qualsiasi informazione, ma soltanto le informazioni strettamente necessarie per rispondere al quesito postogli dal giudice. Allo stesso modo, è ormai pacifico che il consulente possa svol-

14 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che nell'affidare l'incarico, il Giudice autorizzerà le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari, nonché tutte quelle attività che consentano al perito di capire e di descrivere la reale situazione della persona minorenni, acquisendo informazioni nei contesti familiari e sociali ove questa è inserita.

gere attività di accertamento di quei fatti accessori che costituiscono il presupposto necessario per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, ma al contrario *non può accertare i fatti principali*, cioè quelli direttamente posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti. Qualora ciò accada, l'accertamento di tali fatti, effettuato oltre i limiti del mandato conferito, deve considerarsi nullo per violazione del principio contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità da parte del Giudice.

Rispetto agli accertamenti peritali: è vero che i CTP possono suggerire al CTU il compimento di specifiche indagini, ma è pur vero che il CTU non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente ai quesiti posti dal giudice. D'altra parte, va precisato che – soprattutto in assenza di CTP – la partecipazione dei difensori alle operazioni peritali deve essere sempre ammessa dal CTU (perché prevista dall'art. 194 c.p.c.) ma il legale non dovrà interferire, né intervenire direttamente nei colloqui clinici e anamnestici, individuali e di coppia, ma deve limitarsi all'osservazione. Nei colloqui con i minori è preferibile una partecipazione indiretta – soprattutto dei legali, ma anche dei CTP, in particolar modo in presenza di minori in tenera età o in situazioni di accentuata conflittualità familiare – ovvero attraverso uno specchio unidirezionale o schermi posti in altra stanza.

Al termine degli incontri avvenuti durante la consulenza, prima della redazione dell'elaborato da consegnare al Giudice, il CTU generalmente si ritrova con i CTP in un "incontro di verifica" sul caso, nel quale, tenendo conto della natura conflittuale delle parti impegnate nel procedimento e delle rispettive differenti posizioni, ma mantenendo sempre corretta la distanza rispetto all'oggetto di indagine, i professionisti si confrontano sulle risultanze emerse dalle indagini. Anche in tale sede la collaborazione tra professionisti appare molto importante: il CTU deve fornire ai CTP il materiale completo acquisito ed acquisire i loro pareri professionali, definendo anche modi e tempi di presentazione delle osservazioni scritte dei CTP. Pur dovendo mantenere la propria autonomia professionale (il CTU dal magistrato, il CTP dalle parti o dai legali), i professionisti

hanno l'onere di prendere in considerazione interpretazioni diverse dei dati durante il reciproco confronto: il CTU potrà certamente manifestare il proprio dissenso, criticare - quando necessario - i giudizi elaborati dei CTP, nel rispetto della loro dignità professionale e sulla base di argomentazioni di carattere scientifico. Quando ciò appare possibile ed opportuno è inoltre prassi dei CTU (assieme agli eventuali CTP), svolgere un ultimo incontro con le parti – genitori che vogliono separarsi o divorziare – detto “incontro di restituzione”, per fornire informazioni chiare su condizioni psicologiche dei minori, competenze genitoriali emerse, eventuali lacune rilevate. Attraverso la restituzione di tali informazioni alle parti, il CTU invero riesce anche ad acquisire ulteriori indicazioni relative alla disponibilità al cambiamento di modalità educative e relazionali e alle risorse utilizzabili per l'eventuale mediazione dei conflitti, che potrà poi comunque utilizzare al momento della redazione delle risposte al quesito. Va infatti ricordato che, in generale, la condotta delle parti durante le operazioni peritali può essere valutata dal Giudice quale argomento di prova (art. 116 c.p.c.)¹⁵.

15 L'art. 116 c.p.c. stabilisce che “*Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo*”.

11. L'ascolto del minore nell'ambito della CTU

Tra le attività svolte dal CTU nell'ambito della sua indagine, come già osservato, rientra sovente quella inerente all'*ascolto del minore* coinvolto - suo malgrado - nel procedimento di separazione/divorzio avanzato dai genitori.

La tematica dell'ascolto del minore all'interno delle procedure giudiziarie che lo riguardano ha assunto, negli ultimi anni, una particolare rilevanza. Se è vero che il diritto all'ascolto del minore è ormai contenuto da tempo in numerosi documenti internazionali (tra i quali vanno ricordati la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nonché la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996)¹⁶, è pur vero che soltanto di recente le scienze giuridiche ed il legislatore

16 Norma di riferimento è innanzitutto l'art. 12 della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* che, in coerenza con la concezione del minore come soggetto di diritti e protagonista delle scelte che riguardano la sua vita, prevede l'obbligo per gli Stati parti: - di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa; - di fornire in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, direttamente, o tramite un rappresentante o un organo appropriato; - di tenere conto delle opinioni espresse dal bambino in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. La necessità di garantire la massima partecipazione del minore nella determinazione delle decisioni che lo riguardano è affermata anche nella *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, ratificata dall'Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77, finalizzata a garantire che i minori possano sempre partecipare ai procedimenti giudiziari che li riguardano e ricevere tutte le informazioni necessarie: tale documento riconosce quali diritti del bambino - capace di sufficiente discernimento - quello di ricevere informazioni adeguate e di esprimere le proprie opinioni (che devono essere tenute in debito conto dai soggetti deputati a prendere decisioni in ordine alla vita del minore stesso).

hanno cominciato a considerare realmente il minore come soggetto titolare di autonomi diritti (e non più soltanto come mero oggetto di tutela). A livello nazionale, grandi passi in avanti sono stati fatti attraverso due recenti provvedimenti legislativi succedutisi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro: la L. 10 dicembre 2012, n.219 “*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*”, rivolta all'unificazione dello status di figlio (in vigore dal 1° gennaio 2013) ed il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 “*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*” (in vigore dal 7 febbraio 2014). La prima disposizione ha infatti sancito la regola generale secondo cui il figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art. 315-bis c.c.)¹⁷. La legge suddetta delegava poi il Governo a regolamentare le modalità per l'ascolto del minore: in adempimento di tale delega, il Decreto n. 154/2013 disciplina le modalità di ascolto del minore introducendo l'articolo 336-bis c.c., che stabilisce come all'ascolto del minore provveda il Presidente del Tribunale o un giudice da questi delegato, nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. La norma stabilisce altresì che il giudice possa avvalersi di esperti e ausiliari, in quanto potrebbero, nei singoli casi, essere necessarie specifiche competenze psicologiche, neuropsichiatriche, etc. e che il minore deve essere informato sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto. Il nuovo articolo 337-octies c.c., disciplina poi i poteri del giudice e l'ascolto del mi-

17 L'art. 315 bis (introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 ed inserito nel Libro I Delle persone e della famiglia – Titolo IX Delle responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio – Capo I Dei diritti e doveri del figlio) stabilisce che “*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni*” e che “*Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano*” riconoscendo il diritto all'ascolto del minore, non soltanto in ambito giudiziario, ma ancor prima in ambito familiare.

nore nell'ambito di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio ovvero di procedimenti per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, stabilendo che nelle ipotesi di accordo tra i genitori - separazione/divorzio consensuale - l'ascolto del minore costituisce l'eccezione (perché la regola è il suo non ascolto, dovendosi ritenere in questi casi l'audizione del minore superflua), mentre nei procedimenti giudiziali, l'ascolto è un diritto del minore, dal quale non deriva un "obbligo" del giudice di procedervi, salvo nelle ipotesi in cui il magistrato - alla luce delle circostanze del caso concreto, tenuto conto dell'età e della capacità di discernimento - valuti come nociva per il minore l'audizione e dunque la ritenga non conforme al suo superiore interesse ¹⁸.

18 L'art. 336-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - inserito nel Libro I Delle persone e della famiglia, Titolo IX Delle responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Capo I Dei diritti e doveri del figlio - in vigore a decorrere dal 7 febbraio 2014) è dedicato proprio all'ascolto del minore e stabilisce che *"Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video"*. Inoltre, l'art. 337-octies (introdotto dallo stesso decreto n. 154 del 2013 ed inserito nello stesso Libro e Titolo suddetto, al Capo II Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) stabilisce inoltre che il Giudice, prima di assumere provvedimenti, anche temporanei, riguardanti i figli (previsti dall'art. 337 ter) *"può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si*

Nei procedimenti di separazione e divorzio, anche in assenza di una CTU, il minore dovrà pertanto essere ascoltato dal Giudice, che nell'espletare tale incombenza potrà comunque avvalersi dell'apporto di uno psicologo come suo ausiliario: in questo caso, però, il ruolo dello psicologo è diverso da quello del CTU, perché finalizzato alla facilitazione della comunicazione tra il Giudice e il minore. L'ascolto del minore all'interno della CTU psicologica svolta nell'ambito di un procedimento di separazione o di divorzio permette invece al consulente di effettuare valutazioni o diagnosi sul minore stesso e costituisce un momento molto delicato ma, al tempo stesso, fondamentale per la completezza delle risposte al quesito posto dal Giudice. Nell'ambito dell'espletamento della CTU, dunque, è richiesta all'esperto una particolare competenza e cautela nel momento in cui si appresta ad effettuare incontri ed indagini specifiche sul minore.

Deve essere chiarito che l'incontro con il minore non è, di per sé, uno strumento di indagine ed il minore non è testimone, né un mezzo di prova: l'audizione del minore da parte del CTU è finalizzato a raccogliere le sue opinioni, i suoi bisogni e i suoi vissuti in merito alla vicenda familiare. Ascoltare un minore non significa chiedere il suo parere rispetto alle questioni sulle quali confliggono i suoi genitori, ma dare ascolto ai suoi bisogni, stabilire con lui un rapporto di fiducia e di comprensione empatica, tramite un ascolto attivo e rispettoso della sua soggettività. Oltre a garantire il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione, l'ascolto del minore nell'ambito della CTU è rivolto anche a raccogliere elementi utili a comprendere la dinamica familiare, la relazione del minore con i genitori, il grado di libertà e di discernimento del minore rispetto alla conflittualità coniugale¹⁹.

prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

19 Nelle situazioni di grave contrasto genitoriale è auspicabile la massima pru-

Occorre anche ricordare che lo studio clinico della personalità del minore ha ad oggetto la comprensione del suo funzionamento psicologico e la qualità dell'esame di realtà, e deve essere altresì incentrata sugli aspetti emotivi, affettivi e relazionali: all'esperto, però, non può essere demandato il compito - non delegabile perché di esclusiva competenza del Giudice - di accertare la veridicità di quanto raccontato dal minore.

Il CTU, al fine di predisporre ed effettuare adeguatamente l'audizione del minore, oltre al proprio Codice Deontologico Professionale – ed agli ulteriori documenti sopra indicati – può avvalersi delle ulteriori indicazioni contenute nei seguenti documenti che, seppur non vincolanti (ed in parte circoscritti a campi più specifici – forniscono sicuramente al consulente ottime regole di base, riconosciute valide dalla comunità scientifica:

- *L'ascolto del minore testimone. Linee Guida Nazionali* (Società Italiana di Criminologia, Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Società Italiana di Neuropsicologia, Società Italiana di Psichiatria, Società di Psicologia Giuridica. *Consensus Conference*, 2010);
- *L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario* (CSM e Comitato Italiano per l'Unicef, 2012);
- *La Carta di Noto III* (indicazioni specifiche in materia di esame su minore in caso di abuso sessuale, agg. 2011);
- *Linee Guida S.I.N.P.I.A. in tema di abuso su minori* (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 2007).

Vanno inoltre ricordate le recenti *Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi* (Ordine Psicologi Lazio, 2012).

In generale - in via di sintesi - da tali documenti emerge che, al fine di realizzare un ascolto efficace del minore, il CTU dovrà garan-

denza nel trattare le dichiarazioni del minore: il rischio è che il bambino sia sottoposto, anche inconsapevolmente, ad un conflitto di lealtà da parte di uno o di entrambi i genitori.

tire un *setting* adeguato che permetta al minore di sentirsi a proprio agio e compreso nelle sue espressioni. Altrettanto importante è che il CTU espliciti al minore gli scopi dei colloqui, informandolo sui diritti e sulla procedura in corso e creando un buon rapporto con lui, consentendogli così di esprimere liberamente opinioni, esigenze e preoccupazioni. Nel condurre i colloqui, il CTU dovrà naturalmente tenere conto dell'età e della capacità di comprensione del minore, evitare per quanto possibile che si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Inoltre occorre tenere sempre presente che il CTU dovrà limitarsi ad indagare le aree pertinenti al quesito peritale/ai quesiti peritali, rispettando la finalità di osservazione (senza perciò "interrogare" il minore). Il minore deve essere accolto attraverso un linguaggio semplice e per lui comprensibile, evitando termini giuridici e psicologici che creano distanza o incomprensione e devono essere a lui esplicitate chiare informazioni sul contesto e sulla finalità dell'incontro (rapportate, naturalmente all'età del minore). Nell'ambito dei colloqui, il CTU dovrà anche tutelare il diritto del minore al rispetto della sua dignità e riservatezza ed, allo stesso modo, il CTU dovrà garantire che gli incontri avvengano in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione, evitando il ricorso a domande suggestive (o che diano per scontata la sussistenza del fatto oggetto delle indagini) e riducendo il più possibile il numero delle audizioni per minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al minore, provvedendo in ogni caso a trascrivere accuratamente ciascun colloquio e ad effettuare l'audio o video registrazione dei colloqui.

Nella stessa ottica - e per rendere meno artificioso l'ascolto del minore - il CTU dovrebbe poter concordare che i CTP assistano indirettamente ai colloqui, tramite la presa visione della registrazione audio e/o audio-video dell'incontro o uno specchio unidirezionale o tramite telecamera a circuito chiuso. In ogni caso, il CTU deve aver cura di reperire eventuali suggerimenti o domande dei CTP, nonché fornire loro ogni materiale inerente il colloquio (ovvero audio/video registrazioni). Qualora il CTU decida di impiegare test

di valutazione (di personalità, neuropsicologici e proiettivi), dovrà utilizzare strumenti caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica, adoperandosi comunque affinché le modalità dell'intervista siano attinenti ai protocolli di buona pratica suggeriti dalla letteratura internazionale: la scelta dei test da impiegare è affidata alla competenza dell'esperto, che dovrà dar conto - al Giudice e alle parti - del quadro teorico di riferimento, nonché di quali parti della valutazione del test sono il frutto di codifiche riconosciute e standardizzate e quali invece il frutto di ipotesi interpretative.

Al termine del colloquio, infine, appare importante anche che al minore venga spiegata che la natura e il contenuto delle decisioni che saranno prese dal Giudice e che lo riguarderanno, con particolare attenzione al fatto che dette determinazioni giudiziali terranno conto di quanto da lui riferito, ma potranno essere diverse.

12. La relazione finale del CTU e la liquidazione del consulente

L'art. 195 c.p.c. stabilisce che “*Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse*”.

Il consulente infatti, al termine delle operazioni peritali, redige la *relazione definitiva* nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal CTU alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza. Con la medesima ordinanza, il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il *consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse*²⁰. In

20 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, quanto al contraddittorio tra le parti rispetto all'elaborato peritale, richiama il disposto dell'art. 195 comma 3° c.p.c., precisando che all'udienza di conferimento dell'incarico, il Giudice stabilirà il termine entro il quale il CTU dovrà trasmettere ai difensori delle parti costituite (ovvero ai CTP eventualmente nominati) la relazione peritale, nonché il termine entro il quale le parti (ovvero i CTP eventualmente nominati) dovranno far pervenire al CTU le loro osservazioni sulla relazione peritale. Al termine concesso, il CTU depositerà in cancelleria la relazio-

giurisprudenza si ritiene che il termine concesso dal Giudice al CTU per il deposito della relazione non sia perentorio (cioè si tratta di un termine la cui decorrenza non dà luogo a una decadenza assoluta, non sanabile in alcun modo), ma il giudice potrà - eventualmente - considerare il ritardo come giusta causa di sostituzione del consulente di ufficio. V'è da precisare, tuttavia, che il CTU, prima della scadenza del termine per depositare la relazione, qualora ritenga necessario approfondire le indagini, può sempre presentare istanza al Giudice *chiedendo la proroga* del termine inizialmente prefissato per il deposito della consulenza, richiesta che generalmente è accolta dal magistrato.

La relazione finale del CTU deve essere tesa a rispondere con precisione al quesito formulato dal Giudice. Il consulente deve dunque relazionare in maniera accurata quanto emerso durante le indagini peritali, operando una sintesi esaustiva e puntuale dei dati osservativi raccolti. La relazione – nella quale dovrebbe essere utilizzato un linguaggio chiaro ed esaustivo, comprensibile anche dai non specialisti, come le parti processuali ed i rispettivi avvocati – dovrebbe essere suddivisa in più parti, che comprendano comunque: la descrizione degli estremi della causa, la descrizione della metodologia applicata e dei relativi riferimenti scientifici, la descrizione delle operazioni compiute e dei dati raccolti, la valutazione delle informazioni acquisite con i relativi riferimenti alla letteratura scientifica cui il CTU si è riferito nell'interpretazione dei dati (il quadro teorico di riferimento, le tecniche e gli strumenti utilizzati, l'ipotesi clinica che fonda le conclusioni), la sintesi espositiva delle risposte specifiche ai quesiti posti dal Giudice (tenendo presente che lo scopo è quello di fornire chiarificazioni tecnico-scientifiche al Giudice, senza assumersi responsabilità decisionali)²¹.

ne, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse, oltre a tutto il materiale raccolto durante le operazioni peritali. Le parti potranno poi, sino a 10 giorni prima dell'udienza, depositare memorie autorizzate sulla CTU.

21 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che, quanto alla redazione dell'elaborato peritale, il Giudice inviterà anzitutto il CTU a premettere

In questo contesto, il CTU dovrebbe fare attenzione: a valutare attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui si basano le conclusioni raggiunte; a basare le affermazioni professionali su dati verificabili (ossia fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su una documentazione adeguata e attendibile); ad indicare sempre le fonti e i riferimenti scientifici delle metodologie impiegate (ossia gli orientamenti della comunità scientifica, clinica e psicologico-forense in materia); a formulare e valutare le ipotesi alternative, esplicitando i limiti dei propri risultati, segnalando le eventuali obiezioni o i contributi derivanti dal confronto con i CTP ed evitando di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche, ai fini dell'obiettività dell'indagine; a regolare la comunicazione anche in funzione della tutela psicologica dei soggetti in causa; ad allegare alla relazione tutto il materiale proveniente dall'attività di consulenza tecnica (materiali analizzati, verbali dei colloqui, audio o videoregistrazioni, risultati dei test, etc.).

una parte riassuntiva e descrittiva della storia giudiziale, in modo tale che risulti l'esame degli atti di causa da parte del professionista incaricato. Inoltre, l'elaborato peritale dovrebbe essere suddiviso in tre distinte parti: i dati, le valutazioni/interpretazioni, le proposte/conclusioni. In particolare, la parte dei dati rappresenta la parte descrittiva dei contesti sociali e familiari – materno e paterno – della persona minorenni, delle relazioni intercorrenti tra figlio e genitori e con i due rami parentali, etc.. Nella parte interpretativa il CTU esprimerà le proprie interpretazioni: l'analisi e la valutazione di informazioni, documenti e dati dovrà poggiare su teorie e metodologie accreditate e passate al vaglio della comunità scientifica e, pertanto, dall'elaborato dovrà essere individuabile sia la procedura, sia il percorso teorico/interpretativo tramite il quale il CTU è addivenuto a determinate soluzioni. Nella parte conclusiva il CTU illustrerà vantaggi e svantaggi di più soluzioni in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione della prole: evitare la prospettazione da parte del CTU di un'unica soluzione rende il risultato dell'elaborato peritale maggiormente rispettoso del ruolo ausiliario del CTU e della figura del Giudice quale *peritus peritorum* cui il primo offre un supporto tecnico senza con ciò arrogarsi il diritto/dovere di decidere, che spetta esclusivamente al giudicante. All'elaborato peritale dovrà infine essere allegata una sintetica appendice nella quale il CTU spieghi la metodologia seguita ed il modello teorico utilizzato.

La relazione peritale deve essere depositata in cancelleria in modo formale, unitamente agli allegati ed è buona prassi che il CTU depositi anche una copia dell'elaborato per ciascuna delle parti processuali.

Con il deposito della relazione di CTU il consulente termina il suo incarico (salvo, come vedremo, successivi diversi provvedimenti o richieste del magistrato). Nella discrezionalità che gli è propria, il Giudice - a prescindere da giudizi sul merito delle conclusioni del consulente - dovrà valutare che il percorso logico-deduttivo sia congruo con le conclusioni, che non vi siano contraddizioni nei dati raccolti o nelle interpretazioni, che non vi siano frasi o concetti ambigui, che non vi siano discordanze con dati obiettivi: compito del magistrato non è entrare nel merito tecnico-scientifico della CTU, ma nella metodologia del percorso logico e deduttivo. Il Giudice, in quanto *peritus peritorum*, non è comunque mai vincolato ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico da lui nominato: la CTU è uno strumento per integrare le conoscenze del giudicante, il quale resta poi libero di decidere la causa attraverso le sue valutazioni ed i suoi percorsi logico-giuridici. *L'accoglimento o il rigetto della CTU* possono essere adottati dal Giudice in maniera autonoma, oppure essere particolarmente stimolati e giustificati dalle osservazioni dei CTP che mettono in luce vizi logici, contraddizioni, oscurità, ambiguità, inesattezze nella compilazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Ciò detto va tuttavia precisato che, qualora il Giudice intenda condividere i risultati della consulenza, sarà tenuto a darne *adeguata motivazione* solo laddove le parti o i loro consulenti (CTP) abbiano avanzato precise censure, che esigono una replica: in particolare, la giurisprudenza ritiene che qualora ad una CTU siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un CTP, il Giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del CTU ove questi, a sua volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte. Allo stesso modo, il dovere di motivazione sussiste anche laddove intenda di-

scostarsi dagli esiti della CTU: in questo caso, la giurisprudenza ritiene che il Giudice abbia l'obbligo di motivare il suo dissenso, indicando gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti espressi dal consulente, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU. Il Giudice dunque è libero di aderire o meno alle risultanze della consulenza tecnica - non avendo essa alcuna efficacia vincolante - ma qualora decida di disattenderle deve fornire una adeguata motivazione ancorata alle risultanze processuali.

Va anche ricordato che, a fronte di una risposta da parte del CTU ritenuta non completa o comunque discutibile su alcuni punti, il Giudice ha a disposizione una pluralità di possibili interventi, potendo disporre sia che il consulente *fornisca chiarimenti* in ordine alla relazione depositata (anche attraverso una deposizione in aula)²², sia un *supplemento di indagini*. Qualora, invece, il Giudice ritenga di rigettare la CTU ha anche il potere discrezionale, da un lato, di disporre la *rinnovazione delle indagini* affidando l'incarico ad altro consulente e, dall'altro lato, qualora ricorrano gravi motivi, la *sostituzione del consulente tecnico* (art. 196 c.p.c.)²³. Ciò si verificherà quando i risultati della CTU siano insoddisfacenti o inadeguati al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine, oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti. La rinnovazione sarà dunque disposta qualora la consulenza sia affetta da un vizio idoneo a causarne la nullità e tempestivamente eccepito ovvero qualora, per qualsiasi motivo, il giudice ritenga non congrue o soddisfacenti le risposte fornite dal consulente. I “gravi motivi” che comportano la sostituzione del consulente sono invece costituiti

22 L'art. 197 c.p.c. stabilisce infatti che “Quando lo ritiene opportuno, il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori”.

23 L'art. 196 c.p.c. stabilisce che “ Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.

da gravi inadempienze compiute dal CTU (come, ad es., la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale, oppure la scoperta di motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione o sopravvenuti, l'inosservanza del termine entro il quale il consulente deve depositare la relazione, la ritenuta incapacità del consulente nello svolgere l'incarico affidatogli). Il Giudice ha il potere di disporre il rinnovamento delle indagini ovvero la sostituzione del CTU anche d'ufficio: in caso di istanza di parte, il Giudice non è invece tenuto a disporre uno dei provvedimenti suddetti, ma deve comunque emettere un provvedimento motivato sul punto.

Terminato l'incarico, il *CTU deve essere retribuito* per la prestazione professionale svolta ed, all'uopo, deposita presso la cancelleria del Giudice che lo ha nominato una nota spese. Il compenso del consulente tecnico d'ufficio si suddivide in una parte di onorari (l'attività professionale), una parte di indennità (spostamenti, costi per gli stessi) e rimborso spese (marche da bollo o altre eventuali spese da lui anticipate). Il D.P.R. n. 115/2002 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*) prevede che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e codifica il principio secondo il quale le tabelle sono redatte facendo riferimento alle tariffe professionali esistenti ma contemperano le stesse con la natura pubblicistica dell'incarico (art. 50). Il compenso del CTU è quindi stabilito dal Giudice che ha disposto la consulenza tecnica e viene liquidato applicando i criteri di cui alla tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 (*"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"*), che lasciano comunque al magistrato un certo margine di discrezionalità²⁴. Nella determinazione degli

24 Il Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nell'allegato relativo alla CTU Psicologica nei Giudizi di Famiglia, stabilisce che, quanto alla liquidazione

onorari variabili, infatti, il Giudice deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita e mantiene la possibilità di aumentare detti onorari quando abbia dichiarato (con decreto motivato) l'urgenza dell'adempimento. La liquidazione (la quale ha la funzione di rendere esigibile il compenso) avviene con decreto (provvedimento soggetto ad eventuale impugnazione delle parti).

Nel *decreto di liquidazione*, il Giudice determina altresì quale parte - o in quale misura percentuale ciascuna delle parti del procedimento - è obbligata al pagamento del compenso del CTU. Generalmente anche nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, è prassi che i Giudici pongano i compensi del CTU a carico di entrambe le parti del giudizio, in solido tra loro: ciò appare rispondere ad un'esigenza di equità (in quanto l'accertamento del CTU risponde ad un interesse comune di entrambi i coniugi), ma anche di tutela della ragione creditoria del consulente, il quale potrà agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito avverso entrambi i patrimoni delle parti, per intero o pro quota. Tuttavia, qualora con la sentenza di separazione o divorzio le spese processuali siano ripartite in maniera diversa (ad es. siano poste a carico di una sola delle parti), la controparte che ha provveduto al pagamento - per intero o pro quota - del compenso del CTU potrà agire per il recupero del credito nei confronti della controparte.

Quanto alle *spese relative alle prestazioni rese dai CTP*, queste sono generalmente anticipate dalla parte che ha nominato il proprio consulente, ma quando l'assistenza tecnica del consulente di parte sia stata utile e non superflua, le spese sostenute possono essere richieste alla controparte quando questa sia stata ritenuta soccombente dal Giudice e condannata alla rifusione delle spese di lite (ai sensi dell'art. 91 c.p.c.)²⁵. Occorre precisare che, tuttavia, le parti non

delle spese e del compenso della CTU viene previsto che il Giudice provveda, nel contraddittorio tra le parti, nel corso della prima udienza successiva al deposito della richiesta di liquidazione da parte del professionista.

25 L'art. 91 c.p.c. Stabilisce che "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore

sempre nominano un CTP a causa di difficoltà economiche, dovendo già sopportare il costo di una CTU.

dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". L'art. 92 c.p.c. stabilisce "Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88 [dovere di lealtà e probità], essa ha causato all'altra parte".

13. La nullità della CTU e la responsabilità del consulente

Quanto alla *nullità della consulenza tecnica d'ufficio* disposta dal Giudice, è generalmente il difensore di una delle parti ad eccepire al giudice un vizio della CTU che ne comporta tale conseguenza. Le cause di nullità possono essere di *natura formale* (ad esempio, per mancanza di sottoscrizione) o di *natura sostanziale*, per violazione del principio del contraddittorio. La nullità, in quest'ultimo caso, può essere anche parziale, cioè relativa soltanto ad una parte circoscritta degli accertamenti effettuati dal CTU - ovvero quelli posti in essere in violazione del principio del contraddittorio - mentre resterà valida l'ulteriore attività svolta dallo stesso consulente.

Le *cause di nullità sostanziale* più frequenti nella prassi sono:

1. *L'omesso invito alle parti dell'avviso contenente la data, ora e luogo di inizio delle operazioni*, quando tale comunicazione non risulti già nel verbale di udienza (art. 194 c.p.c. e art. 90 disp. att.). L'avviso alle parti può avvenire informandole direttamente tramite lettera raccomandata AR o con altro sistema in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma generalmente viene comunicato dal CTU al Giudice ed alle parti durante l'udienza di nomina e giuramento, quindi in tal caso non è necessario provvedere alla comunicazione suddetta (ma vanno comunque comunicati i successivi incontri di CTU). L'obbligo di comunicazione sussiste altresì in capo al CTU qualora le indagini vengano rinviate ad una data inizialmente non fissata o quando le operazioni vengano sospese e poi riprese, qualora vengano rinnovate o nel caso in cui, dopo che siano state dichiarate chiuse le operazioni peritali, il CTU decida di procedere ad altre indagini prima della scadenza del deposito della relazione. Se, invece, la data di prosecuzione delle

operazioni viene fissata in esito alla precedente seduta, non è necessario alcun avviso alle parti: anche per tale motivo, è importante che il CTU rediga un verbale ad ogni incontro, specificando quali parti sono presenti e la data dell'incontro successivo. Nel caso in cui, a seguito di regolare convocazione, all'incontro prefissato compaia soltanto una delle parti, il CTU deve comunque iniziare le indagini; se invece non è presente nessuna delle parti, il CTU dovrà fissare una nuova data e darne comunicazione alle parti. L'avviso di inizio o prosieguo delle operazioni va comunicato sia ai difensori delle parti costituite sia ai consulenti di parte, mentre non è necessaria la comunicazione alla parte personalmente (né il consulente è tenuto ad avvertire la parte contumace, cioè non costituitasi nel procedimento).

2. La *valutazione di atti e documenti non ritualmente prodotti in causa*, in quanto il CTU può esaminare solo i documenti e gli atti prodotti dalle parti e validamente acquisiti nel fascicolo di causa depositato in Tribunale. La giurisprudenza ha precisato infatti che il CTU non può fondare le proprie conclusioni su fatti o circostanze non ritualmente dedotti e provati nel giudizio: gli elementi di fatto sui quali fonda il proprio giudizio debbono essere i medesimi sui quali il giudice potrebbe fondare la propria sentenza. Deve perciò ritenersi non corretta la prassi di alcuni CTU d'accettare, esaminare e porre a fondamento della relazione la documentazione prodotta dalla parte (personalmente o, più di frequente, tramite il CTP o l'avvocato) brevi manu durante gli incontri peritali, così come dovrebbe essere ritenuto scorretto inviare al CTU comunicazioni mail (direttamente o per conoscenza) non strettamente inerenti gli aspetti tecnici degli incontri ma contenenti invece informazioni che non sono state acquisite al fascicolo di Tribunale mediante le forme ed i tempi tipizzati del processo.
3. L'*espletamento di indagini esorbitanti rispetto ai quesiti posti dal Giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge confe-*

risce al consulente in quanto, se è vero che al CTU è consentito assumere informazione da terzi anche senza la preventiva autorizzazione del Giudice perché la giurisprudenza ha interpretato estensivamente le norme (art. 194 c.p.c.), è pur vero che le notizie acquisite da terzi debbono concernere fatti e situazioni relativi all'oggetto della relazione, che tale attività deve essere svolta dal CTU quando ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico e che, nella relazione conclusiva, il CTU deve indicare esattamente le fonti del proprio accertamento. In tale contesto, è da ricordare che il CTU non ha l'obbligo di effettuare le indagini ed accogliere le richieste dei CTP, ma è comunque obbligato a far partecipare i CTP (ed i difensori di parte, che in genere presenziano qualora non sia stato nominato un CTP) alle operazioni di consulenza (art. 194 c.p.p.), pena la violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della CTU.

Quanto alla *responsabilità del CTU*, va premesso anzitutto che il CTU è un Pubblico Ufficiale e deve obbligatoriamente assumere l'incarico assegnatogli dal Giudice (salvo i sopra indicati motivi di astensione): di conseguenza, è soggetto ad un particolare regime di responsabilità penale e disciplinare e, nel caso in cui si renda inadempiente, il relativo regime di responsabilità civile si prospetta come un illecito c.d. aquiliano (cioè extracontrattuale, ovvero non derivante da un contratto e quindi non legata ad un precedente obbligo assunto dall'autore nei confronti della parte danneggiata). Il CTP non è pubblico ufficiale, quindi non è soggetto al regime penalistico dei reati propri del p.u., è libero di non accettare l'incarico propostogli dalla parte privata e la fonte dell'obbligazione professionale assunta è un contratto (di diritto privato) di prestazione d'opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile non potrà che avere matrice contrattuale.

La responsabilità disciplinare del CTU può essere rinvenuta nelle ipotesi in cui i consulenti tecnici d'ufficio "*non hanno tenuto una condotta morale specchiata e non hanno ottemperato agli obblighi de-*

rivanti dagli incarichi ricevuti” (artt. 19-21 disp. att. c.p.c.c)²⁶. La vigilanza in materia disciplinare rispetto alle attività ed alla condotta del consulente spetta al Presidente del Tribunale, che può agire d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del Presidente dell’associazione professionale di appartenenza: prima di promuovere il procedimento disciplinare, il Presidente contesta l’addebito al CTU e ne raccoglie la risposta scritta ma, qualora ritenga comunque di procedere, convoca il consulente avanti al Comitato disciplinare che prende i relativi provvedimenti. Le sanzioni irrogabili, qualora venga acclarata una responsabilità disciplinare del CTU, sono l’avvertimento, la sospensione dall’albo per un tempo non superiore all’anno e la cancellazione dall’albo nelle ipotesi più gravi.

La responsabilità penale del CTU deriva dal fatto che egli assume la qualifica di pubblico ufficiale e ad esso sono dunque estese le disposizioni del codice penale relative ai periti, oltre ad essere prevista dallo stesso codice di procedura civile una specifica contravvenzione che sanziona il consulente tecnico che incorre in “*colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti*” con l’arresto fino a un anno o

26 Le disposizioni di attuazione del codice civile integrano la disciplina inerente al consulente anche nel Capo II Dei consulenti tecnici del giudice - Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari. In particolare, le norme di riferimento sono le seguenti: Art. 19 (Disciplina) “*La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell’art. 14*”; Art. 20 (Sanzioni disciplinari) “*Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l’avvertimento; 2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall’albo*”; Art. 21 (Procedimento disciplinare) “*Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare. Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’articolo 15, ultimo comma*”.

con l'ammenda fino a 10.329,00 Euro (art. 64 c.p.c.)²⁷. Per quanto invece concerne i delitti contemplati nel codice penale, possono venire in rilievo, in particolare, il reato di rifiuto di ufficio legalmente dovuto (art. 366 c.p.) e il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.): qualora il CTU rifiutasse, senza giustificato motivo, incorrerebbe nel reato di rifiuto d'atti d'ufficio (che prevede la reclusione fino a sei mesi e una multa) mentre nel caso in cui il CTU menta o alteri i fatti o i documenti di causa verrebbe punito per falsa perizia (con la reclusione da due a sei anni e l'eventuale interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione).

La responsabilità civile del CTU è espressamente prevista dal codice di procedura civile, che prevede a carico del consulente un obbligo risarcitorio per i danni provocati alle parti del processo: *“in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”* (art. 64 c.p.c.). Da questo punto vista, va ricordato che l'attività di consulenza a fini giudiziari rientra nel novero delle attività professionali di prestazione d'opera intellettuale: ricevuto l'incarico dal Giudice, il professionista assume sotto la propria responsabilità un'obbligazione *di facere*, consistente nel compiere - sulla scorta delle proprie competenze specifiche e facendo ricorso alle regole di diligenza, pruden-

27 L'art. 64 c.p.c. disciplina la responsabilità del consulente stabilendo che *“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”*. L'art. 35 c.p., richiamato dalla norma suddetta, disciplina la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, stabilendo che *“La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto”*.

za e perizia – gli accertamenti e le valutazioni necessari a fornire al Giudice gli elementi tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche. L'inesatto adempimento di tale obbligazione, qualora provochi un danno (ingiusto) ad una delle parti del processo, è fonte di responsabilità del consulente (e ciò vale anche per il CTP). In particolare, il CTU potrebbe subire una richiesta di danni laddove la parte riesca a dimostrare l'esistenza di dolo o colpa grave nell'espletamento dell'incarico, ovvero quando, ad esempio, il consulente abbia agito con la precisa volontà di ledere l'altrui diritto per provocargli una lesione, o abbia senza giustificato motivo ritardato o ommesso di compiere gli atti che gli competono, oppure qualora abbia sottaciuto espressamente al Giudice la sussistenza di un motivo di astensione (come avere un interesse nella causa o essere parente fino al quarto grado delle parti o dei difensori, o avere una causa pendente nei confronti di una delle parti o dei difensori, etc.).

14. Analisi di alcune sentenze emesse dai tribunali toscani

Come evidenziato nella prefazione, al fine di osservare l'impatto che l'esperienza della CTU ha sulle famiglie coinvolte e allo stesso tempo sui provvedimenti provvisori/definitivi del Giudice, sono stati estratti alcuni dati, ritenuti significativi ai fini del presente lavoro, relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.

Si precisa come nell'indagine svolta è stato preso in considerazione un numero ridotto di casi: di conseguenza i risultati ottenuti, non prestandosi ad un'analisi statisticamente significativa, hanno il solo scopo di favorire una riflessione sulle *buone pratiche* che l'esperto, incaricato dal Giudice, ha il dovere di tenere in considerazione da un punto di vista professionale ed etico rispetto ad un ambito delicato e complesso quale la tutela del minore.

Nello specifico, i dati consultati ed estratti dai fascicoli, provengono dai Tribunali di Firenze, Grosseto e Pistoia. Nel complesso, i fascicoli messi a disposizione sono stati 26, relativi a cause di separazione o divorzio – naturalmente con presenza di figli minori, nello specifico di età compresa tra i 3 anni ed i 14 anni – nell'ambito dei quali è stata disposta dal Giudice una CTU.

Va anzitutto evidenziato che, su un totale di 26 fascicoli, *in 22 casi la ricorrente è la madre, che in 14 fascicoli, chiede l'affido esclusivo e in 8, chiede che i figli vengano domiciliati presso la sua abitazione.*

Le motivazioni principali per cui la madre si rivolge al Tribunale hanno a che fare principalmente con:

- richiesta di affido esclusivo;
- rifiuto dei figli ad incontrare il padre;
- malessere del bambino al ritorno dalla frequentazione con il padre;
- mancato accordo sulle modalità di frequentazione dopo la separazione;

- trascuratezza del marito verso i figli, mancanza di comunicazione e marcata assenza dal contesto familiare durante la convivenza o il matrimonio;
- disaccordo sull'educazione dei figli;
- maltrattamento e aggressioni verbali anche davanti ai figli;
- patologie psichiatriche del marito.

Di contro, emerge come sul totale dei 26 fascicoli, il padre ricorre in Tribunale per un numero complessivo di 4 volte: in 2 casi *chiedendo che i figli vengano domiciliati presso di lui e negli altri 2 richiedendo l'affido esclusivo*.

Le motivazioni principali per il cui il padre si rivolge al Tribunale riguardano:

- richiesta di domiciliazione dei figli presso la propria abitazione;
- incremento della frequentazione con i figli;
- la madre ostacola la relazione con i figli;
- patologie psichiatriche della madre;
- richiesta di affido esclusivo.

Dai dati emergenti rispetto ai fascicoli analizzati, si evidenzia in particolare come rispetto alle motivazione che ognuna delle parti segnala, il Giudice dispone la CTU nei casi in cui è presente:

- un'evidente sofferenza del minore;
- un rifiuto del minore ad incontrare un genitore;
- una relazione dei servizi sociali o dell'Unità di Psicologia;
- una patologia psichiatrica del genitore che compromette il benessere psico-fisico del minore;
- una patologia del minore;
- un mancato accordo sulla frequentazione dei figli
- richiesta di affido esclusivo da parte di un genitore che mette in evidenza problematiche genitoriali.

Nella maggior parte dei casi analizzati, il Giudice provvede a scegliere come CTU uno Psicologo/Psicoterapeuta, mentre nei casi

in cui è presente una sofferenza psichiatrica dei genitori o dei figli, l'incarico è stato affidato ad uno Psichiatra o Neuropsichiatra Infantile.

In tutti i casi consultati, sono stati nominati i Consulenti di Parte.

Uno dei dati più complessi emersi dall'indagine è rappresentato dalla richiesta del genitore *dell'affido esclusivo* nei casi in cui il figlio non vuole incontrare l'altro genitore. Nello specifico emergono i seguenti risultati:

- *Rispetto alla madre ricorrente emergono 4 casi in cui i figli si rifiutano di stare con i padre; l'età dei minori va dai 3 anni ai 13 anni.*
- *Rispetto al padre ricorrente emergono 2 casi in cui i figli hanno difficoltà a stare con la madre; l'età dei figli va dai 9 ai 15 anni.*

In questi casi, il CTU ha impostato il proprio lavoro effettuando colloqui congiunti e individuali con i genitori sull'analisi in merito ai motivi che hanno portato la famiglia alla Consulenza e al rifiuto del figlio ad incontrare l'altro genitore. L'attenzione è stata rivolta ad approfondire e decodificare secondo il punto di vista delle parti, le richieste inesprese che il rifiuto dei figli può sottendere.

Rilevare la storia del minore da parte del genitore ha consentito al CTU di comprendere maggiormente le difficoltà cliniche dello stesso e le dinamiche all'interno del nucleo familiare ripercorrendo la storia del figlio anche con il genitore con cui ha un rapporto funzionante.

Rispetto alla problematica evidenziata, il lavoro con il minore si è articolato tenendo conto in particolare dell'età dello stesso. Per i bambini più piccoli (intorno ai 3-4 anni) l'osservazione delle dinamiche familiari ha tenuto conto:

1. *dell'età del bambino;*
2. *della qualità del suo legame di attaccamento primario con la madre e del suo processo di interiorizzazione di tale legame;*
3. *del senso di sicurezza di base del bambino in presenza di un*

genitore e in assenza dell'altro (osservazione del figlio solo con un genitore);

4. *del livello e della qualità della comunicazione tra i due genitori.*

Nel complesso, la procedura normalmente utilizzata dal CTU è stata la tecnica del *Lousanne Triadic Play*, che ha consentito di accedere ai significati espressi nella relazione familiare tra i figli ed i suoi genitori secondo il costrutto delle alleanze familiari (ovvero secondo la capacità dei genitori e del figlio di coordinarsi insieme) e la qualità del suo funzionamento. Durante l'osservazione l'attenzione è stata focalizzata:

- sulla capacità della diade (genitore – bambino) di organizzare un gioco libero;
- sulla capacità della triade (mamma – bambino - padre) di organizzare un gioco libero;
- sulla capacità di sintonizzazione genitore – bambino;
- sulla capacità di ascolto del figlio da parte del genitore presente;
- sulla capacità genitoriale di negoziare tutti e tre insieme l'attività ludica con il bambino.

Il compito assegnato ha previsto quattro fasi:

- Fase A: un genitore gioca con il bambino e l'altro resta in disparte nella stanza e osserva;
- Fase B: I genitori si scambiano i ruoli;
- Fase C: I genitori e il bambino giocano insieme;
- Fase D: I genitori restano in disparte in un angolo della stanza senza coinvolgere il bambino.

Ogni fase ha avuto una breve durata (il tempo è stato concordato con i Consulenti di parte). I genitori sono stati lasciati liberi di gestire il gioco con il minore e di decidere chi avrebbe iniziato l'interazione.

Nei casi più complessi, il CTU ha inoltre svolto un'osservazione diretta con il bambino (nella stanza presenti solo il CTU e il minore) per valutare in particolare:

- la reazione del minore all'estraneo;
- la sua capacità di giocare e la sua capacità simbolica;
- il suo livello di autonomia;
- il suo sviluppo cognitivo;
- il suo sviluppo del linguaggio;
- la rappresentazione interna del proprio sé;
- la costanza dell'oggetto relazionale²⁸.

Con bambini più grandi, nei casi relativi al malessere o rifiuto del figlio a stare con il padre, il CTU ha svolto un'osservazione delle dinamiche relazionali tra i membri del nucleo familiare. L'interazione si è sviluppata attraverso due compiti: realizzare un progetto dettagliato, attraverso una conversazione, nel fare qualcosa insieme come genitore e figlio (interazione genitore singolo - figlio) e realizzare un disegno congiunto della famiglia (interazione coppia genitori - figlio).

Le interazioni genitori – figlio, videoregistrate, sono state effettuate in una struttura adeguata in cui, attraverso un sistema a circuito chiuso, è stato possibile al CTU osservare direttamente, senza essere presente, la sessione di interazione familiare.

Nei casi in cui il minore aveva un'età maggiore di 6 anni, il CTU ha anche effettuato un colloquio direttamente con i figli per cercare di decodificare e comprendere quali fossero le cause del rifiuto, ov-

28 In termini di sviluppo evolutivo ciò significa che il bambino sente il genitore (generalmente la madre) come “base sicura”, tanto da potersene separare. Il genitore simbolicamente viene gradualmente interiorizzato ed inizia ad essere percepito dal bambino come un oggetto relazionale stabile che esiste dentro di lui, anche quando fisicamente il genitore non è presente. Questo livello di sviluppo consente al bambino di tollerare l'assenza del *caregiver* esplorando con fiducia l'ambiente esterno e la relazione anche con altre figure di riferimento. Prerequisito di tale livello è che il bambino debba però essere messo nella condizione di sviluppare un attaccamento primario stabile. L'attaccamento rappresenta un compito evolutivo, uno specifico stile di comunicazione e regolazione emotiva che il bambino costruisce precocemente in relazione al genitore accudente. In questa prospettiva, un buon attaccamento corrisponde anche alla capacità del bambino di comunicare apertamente ogni forma di disagio ad un genitore percepito come disponibile.

vero se avesse a che fare con i vissuti e *i bisogni del bambino* o se lo stesso risultava *portavoce anche inconsapevole, del bisogno di esclusione, rivincita o delusione dell'altro genitore*.

Rispetto ad un possibile malessere o rifiuto del minore, è indispensabile sottolineare quanto complessi e dolorosi siano a riguardo i suoi vissuti emotivi: essi oscillano dal senso di colpa alla negazione, dal disorientamento al senso di profondo smarrimento che complica e rende problematici i processi di identificazione, indispensabili per l'armonioso sviluppo della personalità del soggetto.

Sappiamo quanto sia difficile per un genitore separato, soprattutto in presenza di alta conflittualità, mantenere presente nella mente del figlio, la figura dell'altro genitore. In questi casi, il lavoro del Consulente dovrà prestare particolare attenzione alle dinamiche osservare ed avere in mente:

- i reali bisogni del minore: comprendere se il rifiuto ha a che fare con un suo vissuto personale;
- capire se il genitore con cui il bambino ha un rapporto funzionante, si sottrae al suo compito in seguito a possibili difficoltà di gestione della propria sofferenza interna anche legata alla conflittualità di coppia.

Dinnanzi alle avvenute trasformazioni della famiglia è possibile vedere nel mondo del bambino, l'insorgere di manifestazioni di angoscia o di sentimenti depressivi: modificare l'assetto della famiglia significa spesso per il bambino identificarsi con la paura di perdere precedenti rapporti familiari o aspetti della propria identità.

Possono comparire problemi riguardo le abitudini, il sonno, l'alimentazione o area scolastica. L'esperienza del distacco e quindi, dell'assenza del genitore, viene sentita spesso dai figli come eccessivamente distruttiva e potrà determinare il timore di un cambiamento della percezione della propria identità. Le difficoltà di ogni condizione di separazione sono ulteriormente aggravate allorché i genitori tendono a coinvolgere in modo più o meno esplicito i figli nella conflittualità reciproca.

Le dinamiche messe in atto dal genitore sovente non facilitano il processo di sviluppo e di elaborazione della separazione nel bambi-

no e possono condizionare le espressioni dei suoi reali bisogni, di strutturazione-integrazione del proprio sé. Si può così determinare una discrepanza fra le dinamiche messe in atto dai genitori e i vissuti del figlio.

A tal proposito si evidenzia come il CTU nel suo dispositivo pretende per *l'affido esclusivo* solo nei casi in cui sia presente una patologia psichiatrica del genitore che conduce a sofferenza psicologica nel bambino. In proposito, la tendenza del CTU nei casi analizzati è stata quella di sottoporre il genitore anche ad una valutazione psicodiagnostica come momento di approfondimento e di completezza rispetto alla risposta al quesito. La parte testologica è stata sempre affidata ad un esperto in Psicodiagnosi e non direttamente effettuata dal CTU, che si è dunque avvalso di altri ausiliari. I test maggiormente utilizzati sono stati l'MMPI2, *Rorschach*, *TAT*.

In questi casi il Consulente generalmente propone l'affidamento ai Servizi Sociali e gli incontri protetti tra il figlio e il genitore disfunzionale, nonché monitoraggio generalmente per 6 mesi e un anno per valutare la possibilità di un affido condiviso²⁹.

Rispetto all'età dei figli – che, come detto, nei casi esaminati avevano un'età compresa tra i 3 anni ed i 14 anni – emerge come il CTU presti attenzione al loro livello di sviluppo nell'organizzare le proprie indagini. In particolare, in presenza di *bambini piccoli* è stato osservato lo sviluppo cognitivo, del linguaggio, dei processi simbolici e valutata la modalità di attaccamento che il minore esprime nei confronti del genitore. Con i bambini *dai 6 anni in su*, il CTU ha dedicato spazio *all'ascolto del minore: in tutti i fascicoli consultati* il CTU ha sempre *ascoltato il minore* attraverso un colloquio diretto

29 Dal momento dell'entrata in vigore della legge 54/2006, è stato sancito il principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a mantenere rapporti di frequentazione con ciascun genitore. Il profilo più innovativo della normativa 54/2006 risiedeva proprio nella centralità riconosciuta al minore ed alla sua esigenza di continuare a mantenere immutati i rapporti con i genitori: in tal senso, la norma ha previsto un meccanismo che consente ad entrambi di partecipare attivamente alla vita del figlio anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, che viene riconfermata sostanzialmente anche con la nuova disciplina della filiazione dettata dal D. Lgs. 152/2012.

(appunto dai sei anni in su) e osservato la relazione con i genitori attraverso le interazioni videoregistrate.

L'ascolto del minore all'interno della Consulenza Tecnica in merito alle condizioni di affidamento dei figli, come abbiamo già osservato, costituisce un momento delicato e nel contempo fondamentale per la completezza delle risposte al quesito posto dal Giudice. Nei casi più complessi anche il minore, è stato sottoposto, come i genitori, dallo stesso CTU ad un'analisi psicodiagnostica. I test maggiormente utilizzati sono stati il CAT, Blacky Pictures, test carta e matita, favole della Duss.

Nei casi consultati, emerge come il CTU nel suo dispositivo, suggerisca un lavoro terapeutico individuale per i genitori e i figli dove è presente:

- un rifiuto del bambino ad incontrare un genitore;
- alta conflittualità genitoriale;
- patologie psichiatriche del figli o dei genitori.

Di contro, nei casi in cui emerge una disponibilità nella messa in gioco di se stessi e di un cambiamento dei propri punti di vista nelle parti – ovvero nei casi in cui la conflittualità non è elevata - il CTU suggerisce una mediazione familiare. In particolare, tra i casi presi in esame, durante la CTU, in 4 occasioni è stato rinvenuto un accordo tra i coniugi attraverso l'ausilio ed in accordo con il CTU.

Sul piano dell'*impostazione metodologica* la CTU è stata generalmente affrontata utilizzando gli strumenti del colloquio clinico, unitamente all'osservazione clinica. I colloqui con le parti sono stati condotti cercando di cogliere il modello operativo interno relazionale coinvolto nella costruzione dei legami di attaccamento dei genitori con il figlio, concentrando l'osservazione sulle dinamiche riferite allo stesso. E' stato dato inoltre spazio alla centralità della relazione di coppia, dal suo sviluppo fino alla crisi e alla fase attuale per poter focalizzare l'attenzione anche sulle possibili risorse familiari. Il CTU ha sottoposto le parti sia a colloqui individuali che di coppia. Le interazioni familiari sono state condotte nelle modalità precedentemente descritte.

Nello specifico, lo *schema peritale* nei 26 fascicoli consultati è stato così articolato:

- analisi in merito ai motivi che hanno portato la famiglia alla CTU, alle difficoltà vissute, alle aspettative sul lavoro peritale definendone il significato e l'utilità alla luce di una possibile costruzione di un percorso congiunto
- analisi e storia della coppia nella quale sono stati ripercorsi la fase del fidanzamento, la crisi e la situazione relazionale venutasi a determinare dopo l'uscita di casa della madre del minore, lo sviluppo o meno di nuovi adattamenti all'interno della coppia a seguito di cambiamenti di eventi vissuti come importanti; analisi delle relazioni rispetto alla famiglia di origine
- capacità di descrivere se stessi come genitori nei propri limiti e nelle proprie risorse e capacità di descrivere l'altro nel suo ruolo genitoriale, separando le sue percezioni dai vissuti personali e dal conflitto di coppia; criterio dell'accesso all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione del figlio
- capacità di descrizione dei figli al fine di raccogliere informazioni sul mondo interno dei genitori e le modalità con le quali l'adulto immagina, rappresenta e prepara il percorso di vita del figlio e il suo sviluppo. I dati affiorati sono stati confrontati con quanto emerso dal bambino, così da comprendere quanto il genitore abbia consapevolezza di sé e di come il minore lo percepisca.
- la valutazione della relazione attuale tra i genitori e il minore è stata effettuata sulla base di quanto emerso nel corso dei colloqui clinici individuali e congiunti con i genitori e sulla base dell'osservazione diretta delle interazioni madre – padre – figlio che ha permesso di valutare la qualità e le caratteristiche della relazione non solo sulla base delle rappresentazioni

interne del genitore ma anche sulle dinamiche direttamente osservate

- il colloquio congiunto con i nonni materni e paterni al fine comprendere il loro punto di vista sul conflitto di coppia e possibili influenze.

Uno sguardo di approfondimento da parte dei CTU è stato poi rivolto ai significati più profondi dell'agire del soggetto, ai suoi eventuali conflitti, all'articolazione del suo sistema difensivo e al modo in cui queste giocano un ruolo determinante nella costruzione delle sue relazioni più significative. I CTU hanno generalmente approfondito i significati più inconsci che muovono la persona nelle sue azioni, i suoi vissuti e la sua capacità di elaborare i fatti della vita, nonché la personale inclinazione nel far fronte a situazioni di difficoltà particolarmente frustranti.

Nella *relazione scritta* risulta inoltre che il CTU ha presentato la vicenda in maniera tale che anche i genitori potessero leggerla e ricevere dalla stessa Consulenza indicazioni utili per il proprio percorso e per la relazione con il minore.

Un altro dato significativo emerso dalla consultazione dei fascicoli rispetto alle conclusioni del CTU, ha riguardato i rapporti tra il CTU e i CTP. Va positivamente evidenziato come, sul totale dei fascicoli analizzati (n. 26), in 20 di essi il CTU ha accolto i suggerimenti di uno dei Consulenti di parte, integrandoli nel suo dispositivo. Molto meno evidenti sono le circostanze in cui il CTU sposa entrambe le richieste dei Consulenti: per andare in questa direzione è necessario che i professionisti coinvolti lavorino per il raggiungimento di un'eventuale accordo. Nei casi segnalati, gli accordi durante la CTU sono stati 4.

In ultima analisi, si evidenzia come il Giudice in tutti i fascicoli consultati (26) ha accolto il dispositivo del CTU nella sua totalità, tranne in un caso in cui il Giudice, in attesa che il CTU verificasse la situazione di un nucleo familiare dopo 6 mesi dalla consegna della relazione, ha dato mandato al Servizio Sociale per gestire il rapporto padre-figlio.

15. Considerazioni conclusive

La ricerca promossa dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana sul contributo delle Scienze psicosociali nella prevenzione della conflittualità e la connessa tutela del minore nell'ambito giudiziario dei procedimenti in materia di famiglia, ha permesso di evidenziare come nelle cause di separazione e divorzio in cui la tensione e la conflittualità coinvolge massicciamente i figli – raggiungendo livelli tali da non poter ottenere adeguata soluzione e risposta esclusivamente in ambito giuridico – il Giudice generalmente dispone la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), proprio nell'ottica di tutelare l'interesse dei minori coinvolti, loro malgrado, nella “disgregazione giudiziale” della propria famiglia.

Con tale intervento, all'esperto psicologo/psichiatra/neuropsichiatra, viene chiesto di valutare la realtà emotiva del nucleo familiare, in particolare dei figli, nonché di valutare la modalità di rapporto dei figli nei confronti di ciascun genitore, fornendo un parere sul regime di affidamento da adottare affinché sia assicurata la ricostruzione di un equilibrio familiare nel quale entrambi i coniugi mantengano un adeguato ruolo/responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, in ossequio al principio di bigenitorialità.

Nella trattazione della ricerca, è emerso altresì che il CTU incaricato dal Giudice di effettuare un'indagine familiare si trova generalmente di fronte ad una relazione di coppia fortemente disturbata, caratterizzata da un conflitto per la cui soluzione sono stati fatti - e sono falliti - molti tentativi. Il Consulente entra in contatto con complesse dinamiche emotive, verifica spesso la persistenza di un implicito e inconsapevole bisogno di mantenere aperto il conflitto e incontra soggetti con difficoltà a porsi in una posizione riflessiva e problematica della loro conflittualità, incapaci di accorgersi di quanto la loro “guerra” personale e giudiziale travolga anche i figli e quali danni possa arrecare a bambini ed adolescenti. Proprio i figli, infatti, in tale contesto, sono le prime vittime ed allora la funzione del CTU

appare fondamentale anche per assicurare la tutela psico-affettiva del minore, così come d'altra parte resta essenziale che tutti gli operatori coinvolti nel processo di separazione o divorzio (giudice, avvocati, consulenti di parte, assistenti sociali, etc...) abbiano riguardo a svolgere il proprio ruolo con particolare attenzione alle esigenze del minore.

Quando viene disposta CTU da parte del magistrato, questa può assumere valore davvero essenziale nell'individuazione della soluzione più idonea ad assicurare che l'interesse del minore sia effettivamente garantito, sia in ambito giudiziario, sia all'interno del nuovo assetto familiare che risulterà dalla pronuncia del Tribunale. Proprio tale importante contributo che le scienze psicologiche/psichiatriche sono chiamate a fornire al Giudice nell'ambito dei procedimenti giudiziari di separazione/divorzio nei quali siano coinvolti bambini ed adolescenti è appunto stato oggetto della presente ricerca. Dallo studio delle norme ad hoc in materia di CTU e dei principi base della psicologia in materia di genitorialità/separazione/affidamento dei figli, nonché attraverso l'analisi delle norme in materia di diritto di famiglia e delle sentenze cui è stata concessa la visione da parte delle Autorità Giudiziarie coinvolte, è stato possibile rilevare una pluralità di dati che appaiono molto interessanti (pur se, va ricordato, non è stato possibile effettuare una particolareggiata analisi statistica, dato l'esiguo numero dei fascicoli messi a disposizione) e che, nell'ottica di un implementazione della tutela dei minori, fanno emergere talune questioni che restano ad oggi in parte irrisolte. Nella pratica, infatti, emergono alcune problematiche che pare necessario evidenziare quali spunti di riflessione, affinché gli operatori ed i professionisti che svolgono la loro attività nell'ambito del procedimento giudiziario che coinvolge bambini ed adolescenti (dal Giudice, agli avvocati, ai CTU e CTP, sino a Servizi Sociali) instaurino un dialogo costruttivo, multidisciplinare, utile a dirimere quelle questioni che possono compromettere l'interesse dei minori.

A) Anzitutto, dai dati raccolti emerge chiaramente come *il Giudice*, stabilendo un rapporto fiduciario con il proprio Consulente, *nella quasi totalità dei casi, accoglie nei suoi provvedimenti le conclusioni*

suggerite dal CTU. Ed allora, in *primis*, appare necessario rilevare che il magistrato ha due importanti oneri quando dispone una CTU:

- quello di verificare che l'esperto nominato abbia effettivamente una *formazione specifica e specialistica*. Considerata la delicatezza dell'ambito di intervento, appare infatti essenziale che il CTU abbia un percorso culturale e di esperienza professionale che gli permetta di comprendere e gestire al meglio le dinamiche relazionali fra i coniugi durante la separazione – ovvero gli consenta una corretta valutazione della situazione ed una efficace valorizzazione delle risorse genitoriali presenti nel contesto peritale e nella specificità di quel particolare nucleo familiare – e di garantire un'efficace intervento ed una maggiore tutela dei minori coinvolti. L'interesse del minore dovrà essere definito dal CTU – e poi dal Giudice – tenendo conto della continuità dei legami genitoriali all'interno di una responsabilità congiunta da parte dei genitori. Il figlio, soprattutto nella fase di rottura della coppia, necessita di stabilità e di continuità nelle sue relazioni affettive, di sentirsi protetto dalle figure genitoriali che devono essere in grado di pensare al suo futuro in modo costruttivo. Inoltre v'è da considerare che l'attività dello psicologo nell'ambito della Consulenza Tecnica, proprio in ragione di tale scopo ultimo, conduce sovente l'esperto anche all'ascolto del minore: ciò è in linea con la normativa internazionale e nazionale, che ormai riconosce appieno il diritto dei minori di essere ascoltati e di esprimere il proprio pensiero circa la situazione che stanno vivendo e le decisioni che gli adulti assumono in merito a procedimenti che li riguardano. Proprio per questo, è essenziale che nei procedimenti di separazione e divorzio, l'ascolto del minore sia effettuato soltanto da *professionisti specificamente formati*, che utilizzino metodologie e criteri ritenuti affidabili dalla Comunità scientifica, garantendo così la dovuta serenità al minore, rispettando i suoi bisogni e desideri e consentendogli al contempo di esprimere sue opinioni, esigenze e preoccupazioni in merito alla situazione genitoriale.

- quello di verificare che l'esperto nominato abbia *svolto il suo incarico attraverso un modus operandi corretto ed adeguato alle c.d. buone prassi* che si vanno sempre più sviluppando ed affinando in relazione alla psicologia giuridico-forense ed in particolare rispetto ai procedimenti giudiziari del diritto di famiglia. Il CTU agisce in una delicata area interdisciplinare, che richiede anzitutto una chiara *consapevolezza dei limiti deontologici e dei poteri di iniziativa legati al ruolo*, nonché l'adozione di un linguaggio che faciliti la comprensibilità del proprio operato da parte del Giudice e di tutte le altre parti del procedimento. L'esperto assolve ad un *doppio mandato, tecnico professionale ed etico sociale*, e deve dunque prestare particolare attenzione, non solo agli aspetti tecnici attraverso i quali si esprime, ma anche agli aspetti deontologici e metodologici che ne sono alla base. In tale ottica, va evidenziato che dalla ricerca emerge come importanti indicazioni sulla corretta attuazione delle CTU di carattere psicologico e dell'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia sono previste da specifici *Protocolli e Linee Guida* (elaborati con la collaborazione di professionisti ed esperti nel settore): pur non assumendo alcuna valenza precettiva, tali testi *codificano buone prassi*, sia al fine di rendere più approfondita ed oggettiva possibile l'indagine del consulente, sia al fine di permettere che la CTU possa eventualmente divenire un momento di effettivo scambio con il minore, che deve essere accolto e tutelato. Il procedimento giudiziario definisce infatti la vita futura del minore: ogni espressione di conoscenza e di esperienza che permetta di migliorare tale percorso "istituzionalizzato" in funzione dell'interesse del minore deve perciò essere accolta e diffusa tra gli tutti gli operatori del settore, *in primis* tra i consulenti che spesso hanno contatto diretto con il minore.

Tra le suddette buone prassi che l'esperto dovrebbe sempre seguire – e la cui attuazione dovrebbe possibilmente essere verificata in concreto dal Giudice, quale primo garante della tutela del minore

nell'ambito procedimentale – la ricerca ha permesso di evidenziarne talune che appaiono quali primi presupposti essenziali affinché il contributo del CtU sia effettivamente adeguato all'interesse dei minori coinvolti, permettendo al Giudice di accedere a dati reali, approfonditi, oggettivi ed adeguati, e dunque consentendogli di poter individuare la migliore soluzione giuridica tesa a regolamentare il futuro assetto familiare del bambino/adolescente. In particolare, a tal fine appare importante che il CTU si adopri correttamente per:

1. individuare una metodologia di lavoro coerente con la formazione teorica, con gli obiettivi specifici dell'intervento e rispettosa delle caratteristiche dei soggetti coinvolti (ed in proposito risulta metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata, laddove possibile, su tecniche ripetibili e controllabili);
2. esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' infatti importante che il CTU espliciti il quadro di riferimento teorico e la propria metodologia di indagine in modo da permettere una effettiva valutazione e critica sull'acquisizione ed interpretazione dei dati raccolti, al fine di ridurre al minimo l'interferenza soggettiva dell'osservatore valutatore, ovvero tentare di ridurre l'autoreferenzialità alle proprie idee, alle proprie convinzioni e teorie, che rimane, comunque, un aspetto ineliminabile in tutti i "domini" del sapere scientifico, compreso quello psicologico e giuridico;
3. estendere il più possibile la valutazione a tutti i soggetti significativi (evitando di esprimere pareri o giudizi senza aver esaminato le persone cui si fa riferimento) ed utilizzare molteplici fonti di informazione per ogni area che deve essere analizzata;
4. utilizzare test psicologici con un comprovato livello di validità e affidabilità;

5. avere sempre come referenti primari i criteri scientifici e metodologici della psicologia ed impiegare criteri di valutazione riconosciuti affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
6. mantenere l'autonomia scientifica e professionale nei rapporti con i magistrati, gli avvocati, i CTP e le parti;
7. definire con la maggiore esattezza possibile il campo della propria realtà peritale, ponendo particolare attenzione alla necessità di individuare una precisa risposta allo specifico quesito posto dal Giudice, così come testualmente formulato. Il compito del Consulente è quello di formulare un parere in risposta al quesito postogli dal giudice, sulla situazione esistente e sulla sua possibile evoluzione, e non quello di emettere un giudizio che è invece compito esclusivo del giudice;
8. indagare solo gli aspetti attinenti all'oggetto del mandato utilizzando metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento.

B) Un secondo aspetto che merita una particolare attenzione, proprio in quanto foriero di questioni problematiche, è quello della conciliazione tra le esigenze giuridiche e le esigenze emotivo/psicologiche delle parti – ed *in primis* dei minori – coinvolte in un procedimento di separazione/divorzio. Abbiamo visto come il *focus* della ricerca è stato individuato nei metodi di svolgimento della CTU psicologica in presenza di coppie con figli minori, nonché nell'impatto della CTU rispetto ai provvedimenti provvisori/definitivi del Giudice ed alle decisioni da questo assunte nell'interesse dei figli. È stato evidenziato come nell'ambito del procedimento – e dunque anche nell'iter peritale – debba essere valutata la sussistenza di situazioni di pregiudizio del minore, tenendo conto della legge sull'affido condiviso e del diritto del minore alla c.d. "bigenitorialità". Ma proprio la valutazione della situazione del minore, della capacità genitoriale dei coniugi e l'individuazione della più adeguata regolamentazione sull'affidamento e la frequentazione figli/genitori, pone questioni

problematiche, che non sempre appaiono immediatamente risolvibili dal Giudice che pur si avvale del consulto dell'esperto.

Infatti, per il Giudice, nell'ottica del "diritto" e delle esigenze giuridico-processuali, sarebbe necessario avere a disposizione dati certi e verità oggettive al fine di dare una risposta specifica ed adeguata ad un caso specifico, assumendo definiti provvedimenti in conformità alle leggi vigenti. La sentenza del magistrato diviene un punto fermo, una regolamentazione familiare definita, che tendenzialmente si basa sulle risultanze di una CTU che rappresenta una "fotografia" della famiglia, attuata nell'arco di 30/60/90 giorni e che dunque, generalmente, non lascia spazio ad elaborazioni dei vissuti, all'individuazione di nuovi ed idonei equilibri nei rapporti familiari. Diversamente, dal punto di vista delle scienze psichiatrico/psicologiche, la separazione è un momento di evoluzione della famiglia, nell'ambito della quale è la "verità emotiva ed affettiva" dei singoli soggetti coinvolti a prevalere, soprattutto nelle ipotesi in cui una situazione di grave conflitto familiare. Con specifico riferimento ai minori coinvolti, il momento di disgregazione della coppia genitoriale è un cambiamento importante che influisce in modo determinante nella crescita e nell'equilibrato sviluppo del bambino e dell'adolescente: i mutamenti della situazione familiare e delle relazioni interpersonali tra e con i genitori rendono i figli più bisognoso della vicinanza affettiva ed emotiva di questi ultimi, che purtroppo non sempre sono capaci di rispondere adeguatamente a tale necessità. Invero i figli - bisognosi di conservare, sviluppare e migliorare i loro rapporti con entrambi i genitori soprattutto nel momento della separazione - divengono frequentemente strumenti di ritorsione tra i genitori e ciò provoca in essi ansia e frustrazione, portandoli talvolta anche ad una elaborazione patologica della perdita e ad un forte disagio emotivo che resta spesso inascoltato.

In tale contesto, appare dunque essenziale che il Giudice ed il CTU si facciano "primi garanti" della protezione dei minori, assicurando loro – attraverso i rispettivi ruoli e strumenti – una propria autonomia rispetto ai genitori nell'ambito del percorso giudiziario, in modo tale da evitare quanto possibile che essi vengano coinvolti nel con-

flitto tra i genitori. Certamente la funzione del CTU nominato dal Giudice nell'ambito di separazione e divorzio non può essere quella di un intervento terapeutico, né l'attività dell'esperto può essere qualificata come mediazione familiare. Eppure, dalla ricerca effettuata, emerge come i magistrati tendano sempre più a conferire al CTU anche il compito di *effettuare un percorso di mediazione tra i coniugi, tentando di rinvenire un accordo tra di essi nell'interesse dei minori coinvolti*. Non soltanto, ma si riscontrano casi nei quali il CTU, dopo una attenta valutazione del quadro psicologico complessivo della famiglia e dei singoli soggetti coinvolti nell'accertamento peritale a lui assegnato, suggerisce al Giudice di invitare le parti ad un percorso psicologico-terapeutico individuale, ovvero indica quali siano le possibilità per una terapia familiare o per una mediazione familiare tra i coniugi. Dunque, in quest'ottica, il ruolo e gli spazi operativi del CTU sembrano ampliarsi e l'esperto, nell'ambito del suo incarico, può riuscire a ritagliare uno spazio in favore del supporto alla coppia genitoriale nell'ottica dell'individuazione del migliore interesse del minore, affinché i coniugi riescano a ridefinire i loro ruoli, a riacquistare capacità di comunicazione efficace e, soprattutto, a riconoscere e rispettare adeguatamente i bisogni e le esigenze dei propri figli.

Nello stesso senso, la consulenza tecnica disposta dal Giudice può assumere anche un ulteriore ruolo privilegiato rispetto ai componenti della famiglia, ovvero rappresentare *un momento in cui acquisire consapevolezza* del proprio funzionamento interno, permettendo ai genitori di evidenziare e valorizzare ciò che entrambi possono portare ai figli, con maggiore consapevolezza dei vissuti e delle esigenze di questi ultimi, portandoli a comprendere e condividere i disposti del Tribunale e rendendo così più probabile l'applicazione e il rispetto dei provvedimenti adottati dal Giudice. Se è vero che il compito del Giudice è, in definitiva, quello di emettere un provvedimento adeguato al caso concreto, attraverso l'analisi dei dati a sua disposizione – tra cui la CTU – è altrettanto vero che la statuizione del Giudice sarà tanto efficace quanto più la regolamentazione giudizialmente prestabilita sarà accettata dalle parti, ovvero si radicherà nel loro consenso razionale ed emotivo.

Ed ancora, altro importante compito del CTU è spesso quello di *ascoltare il minore*: l'esperto nominato dal Giudice è generalmente il primo ed unico psicologo che il minore incontra nel suo percorso. Il CTU non potrà travalicare i limiti della sua funzione, ma è importante che egli sia comunque una figura di “supporto”, dato che interviene in un momento in cui il bambino/adolescente si trova ad avere estrema necessità di comprendere la situazione, essere rassicurato ed anche farsi ascoltare. In tale ultimo senso, si ricorda che le più recenti normative nazionali ed internazionali ribadiscono con forza il diritto dei minori (maggiori di anni 12 o anche di età inferiore, se ritenuti capaci di discernimento) ad essere “ascoltati” nell’ambito dei procedimenti che li concernono e che possono influenzare la loro vita, quali in special modo quelli di separazione e divorzio. Rendere i bambini e gli adolescenti “parte attiva” dei procedimenti giudiziari nei quali vengono coinvolti dai genitori – sempre ch  non sussistano elementi di possibile pregiudizio per il minore stesso nell’essere ascoltato dal consulente – pu  essere utile anche per focalizzare l’attenzione dei genitori sui loro bisogni, i sentimenti, le esigenze, la loro volont . Presupposto essenziale affinch  tale “ascolto”, anche nel contesto della CTU, realizzi l’interesse del minore stesso e sia efficace,   *in primis* quello di utilizzare professionisti esperti ed individuare procedure condivise nell’ambito degli uffici giudiziari. Inoltre, quando necessario, appare importante che il CTU stabilisca fin da subito un “filo diretto” con il Servizio Sociale territorialmente competente, in modo tale da poter poi agevolare la presa in carico dei minori – e dei suoi genitori – qualora sia ritenuto opportuna/necessaria, attivando un percorso di sostegno che poi verr  portato avanti in detta sede. L’attivazione di una sinergia CTU/Servizio Sociale, nel pi  breve tempo possibile, appare rispondere alle esigenze di tutela dei minori, anche al fine di creare spazi “neutri” nell’ambito dei quali, appunto, assicurare ad essi l’adeguata tutela ed ascolto. Deve essere per  chiaro che il CTU non pu  svolgere la funzione propria del Servizio pubblico – spesso carente di risorse economiche e di personale – il cui operato dovr  invero seguire inizialmente le eventuali istruzioni del CTU, per poi proseguire con un progetto individuato

ad hoc in base alle esigenze specifiche del minore e del suo nucleo familiare. Progetto la cui attuazione dovrà essere possibilmente posto sotto lo stretto e costante controllo del Giudice durante il proseguo del procedimento, a garanzia della tutela dei minori.

V'è tuttavia da rilevare che, come sopra accennato, l'ambito – anche temporale – nel quale si svolge la procedura giudiziale e l'iter peritale, spesso non permette al CTU di svolgere tali importanti funzioni, ovvero supportare il minore ed aiutare i genitori a trovare una adeguata forma di comunicazione ed un nuovo equilibrio familiare rispondente alle esigenze dei figli. Tuttavia, l'obiettivo di un procedimento giudiziario “a misura di famiglia” potrebbe forse essere realizzato attraverso la “forzatura” dei tempi processuali. Dalla ricerca effettuata è emerso infatti che, talvolta, gli stessi CTU, nella loro relazione, suggeriscono al Giudice di programmare un monitoraggio/controllo/integrazione di consulenza dopo 6 o 9 mesi rispetto al momento in cui è stata svolta la CTU, al fine di verificare se i genitori si siano o meno adeguati ai suggerimenti ed alle prescrizioni impartitegli o di valutare la condizione psico-fisica dei minori ed il loro rapporto con i genitori (nelle ipotesi in cui sussistano particolari contrasti o problematiche, ovvero nei casi in cui vi sia stata un'interruzione di rapporto con una figura genitoriale ed il CTU abbia suggerito il percorso graduale di riavvicinamento genitore/figlio). In questi casi, dunque, lo stesso esperto richiede al Giudice di “allungare” i tempi processuali per realizzare l'interesse della famiglia – e del minore – a trovare un nuovo assetto. Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui è forte la conflittualità tra i coniugi, lasciare del tempo alla famiglia per interiorizzare la separazione ed il nuovo assetto, ponendo ad essi un ulteriore momento di verifica/controllo dell'adeguatezza delle statuizioni prestabilite dal Giudice, potrebbe essere un utile strumento anche al fine di verificare se, nel lungo periodo, le decisioni giudiziarie risultino in concreto efficaci e rispecchino l'interesse del minore, dando al tempo stesso modo al Giudice di prendere ulteriori provvedimenti se lo ritiene opportuno. Il trascorrere del tempo, soprattutto in ambito giudiziario, è visto sempre in ottica negativa, perché costringe le parti processuali a “tenere aperta”

una ferita, un conflitto, una situazione, che vorrebbero chiudere più celermente possibile. E' pur vero però che, in tali contesti, sempre nell'ottica di una efficace tutela dei minori, il percorso personale che ognuno dei genitori – ed i minori stessi – devono fare (soprattutto a livello emotivo, ma anche a livello organizzativo/materiale) richiede sicuramente un periodo non breve e, dunque, in tali casi la “lungaggine” processuale potrebbe apportare anche risvolti positivi.

Evidenziati tali importanti obiettivi che l'esperto può tentare di raggiungere nell'ambito della CTU - ovvero in situazioni nelle quali sussiste una separazione giudiziale e, pertanto, in genere, il conflitto tra i coniugi è così esasperato che essi vedono nella “giustizia” l'unico strumento adeguato per dirimere la propria “guerra” – ci appare opportuna infine una ulteriore e connessa considerazione. L'intervento dell'esperto, con funzione di mediatore familiare e con l'obiettivo di tutela dell'interesse del minore/figlio coinvolto nella separazione/divorzio dei coniugi, potrebbe apportare probabilmente ancor maggiori benefici anche nelle situazioni di crisi familiare nelle quali appare possibile raggiungere un accordo ed addivenire ad una separazione consensuale, non sussistendo ancora un conflitto “insuperabile”. In tali contesti, infatti, la mediazione familiare volta a trovare un adeguato “divorzio psichico” riducendo le divergenze tra i coniugi ed incentivando comportamenti ed accordi rispondenti alle esigenze dei figli, potrebbe permettere alla coppia di risparmiare tempi e denaro che invece rischiano di accentuare ancor più il conflitto nell'ambito dei procedimenti giudiziali. Sarebbe forse opportuno, pertanto, *sensibilizzare le famiglie rispetto a tali possibilità ed incentivare comunque un tentativo di mediazione familiare per la coppia in crisi*: se è vero che le scienze psicologiche rimarcano con fermezza che nelle situazioni di forte conflittualità non sussiste spazio per una efficace mediazione familiare, è pur vero che nell'ottica di tutela del superiore interesse dei minori, può valere la pena di sollecitare in ogni caso la coppia ad un confronto critico di fronte ad un professionista esperto e neutrale, che ben potrà valutare poi se i genitori siano o meno in grado di tentare un percorso di mediazione ovvero se la conflittualità sia così esasperata da non permettere, in quale momento, un efficace intervento professionale.

C) Altra tematica che meriterebbe di essere espressamente approfondita è poi quella della *individuazione delle modalità di frequentazione del bambino/adolescente con i genitori* da parte dei genitori stessi (nell'ipotesi di separazioni/divorzi c.d. consensuali), del Giudice (nei procedimenti in cui non viene nominato un CTU) e dello stesso CTU (qualora sia stato nominato *ad hoc* dal Giudice nell'ambito del procedimento di separazione/divorzio). In tale contesto va ricordato anzitutto che con l'approvazione della legge n. 54/2006 sull'affido condiviso - che ha sostituito il precedente affidamento congiunto ed è poi stata integrata dalla recentissima normativa sulla filiazione - il nostro legislatore ha introdotto un' importante riforma nel diritto di famiglia, ed in particolare ha innovato profondamente la disciplina della separazione e del divorzio sancendo principi che aprono la strada ad un nuovo intendere i rapporti tra genitori e figli anche dopo la separazione. Concetti come bigenitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione hanno mutato la dinamica dei rapporti familiari post-separazione, ponendo al centro del procedimento l'interesse ai figli, i quali hanno il diritto di continuare ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la crisi della loro famiglia. Di conseguenza, ciascun coniuge deve accettare di confrontarsi e di dialogare con l'altro, nell'intento comune di crescere ed educare i figli, superando rancori e incomprensioni che non possono e non devono interferire negativamente sul corretto svolgimento delle relazioni figli-genitori. In proposito, dalla ricerca emerge anche come la capacità genitoriale sia un costrutto complesso non riducibile alle qualità personali del singolo genitore ma che comprende anche un'adeguata competenza relazionale e sociale. Dunque l'idoneità genitoriale viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie risorse tali da garantirne lo sviluppo psichico, affettivo, sociale, fisico. Sul punto, le riflessioni e le questioni ancora aperte sono molteplici, soprattutto a fronte delle complesse dinamiche familiari che si creano quando la coppia coniugale si separa e nasce la necessità di riconoscere nuovi ruoli, confini e spazi all'interno di un progetto educativo per il benessere dei figli.

Una prima riflessione è quella che concerne la conciliazione tra il diritto dei figli a frequentare con continuità e regolarità entrambi i genitori ed alla bigenitorialità come previsto dalla vigente normativa ed il dovere – del Giudice – di garantire che le *modalità di frequentazione con i genitori prestabilite rispecchino in primis il reale interesse del minore e le sue esigenze di crescita e di equilibrio psico-fisico*. Dalla ricerca emerge infatti che l'innovazione apportata dalla riforma del diritto di famiglia, la bigenitorialità, l'affido condiviso, vengono infatti troppo spesso confusi, da parte dei genitori, con una mera equa ed identica suddivisione del tempo da trascorrere con il figlio, dimenticando che invece la reale *ratio* della nuova normativa è quella della condivisione di un progetto educativo e delle responsabilità rispetto al figlio. Nei casi di separazione consensuale, ciò può comportare invero che i genitori si accordino su modalità di *collocamento e di frequentazione del figlio/dei figli in base a tale "matematica suddivisione"*, tralasciando in concreto la valutazione delle reali esigenze (anche di stabilità) dei minori: così, non è inusuale trovare accordi di separazione consensuale che prevedono che i figli stiano a rotazione due/tre giorni dalla madre ivi pernottando e due/tre giorni dal padre ivi pernottando. Ciò comporta, per i minori, una continua modifica delle proprie abitudini, un perenne adattarsi e gestirsi in base non alle proprie esigenze e necessità, ma in base alle organizzazioni personali e lavorative di ciascun genitore; il che può creare anche difficoltà concrete legate, ad esempio, a dover spostare abbigliamento e libri scolastici ogni due/tre giorni da una abitazione all'altra, a ricercare ambienti di socializzazione ed amicizie diverse in luoghi non sempre vicini, proprio in un momento in cui la disgregazione familiare crea spesso isolamento anche emotivo. V'è dunque da chiedersi se tali accordi rispecchino davvero l'interesse dei minori coinvolti e quali possano essere per i minori le conseguenze psicologiche di una impostazione di vita così concordata tra i genitori. In tale prospettiva, si ricorda che il Tribunale deve omologare la separazione consensuale dei coniugi per renderla efficace e quindi le norme prevedono che *"quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse*

di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione" (art. 158 c.c.). Ci si chiede, dunque, quale limite abbia il Giudice nell'ambito dell'accertamento della rispondenza degli accordi dei genitori rispetto agli interessi dei figli e se, in tali contesti, pur trattandosi di procedimenti a carattere consensuale – per i quali, tuttavia, non è detto che non sussista alta conflittualità tra i genitori, né che essi siano stati in grado di valutare il migliore interesse dei figli – non sia talvolta il caso, per il Giudice, di ricorrere all'ausilio di un esperto. In detti casi, naturalmente, le eventuali modalità di intervento del Giudice e del consulente non potranno essere le stesse di una separazione giudiziale, ma è pur vero che appare comunque opportuno rendere effettiva una forma di controllo/verifica anche nell'ipotesi di accordo dei coniugi, tramite la quale offrire al minore coinvolto nella separazione una tutela adeguata, indipendentemente dalla forma (consensuale o giudiziale) del procedimento stesso.

Una seconda e connessa questione riguarda la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, soprattutto – ma non soltanto – *quando il bambino è molto piccolo* (ovvero ha un'età compresa ancora tra i due e i tre anni di vita). In considerazione della legge sull'affido condiviso, certamente bisogna prestare attenzione al diritto/dovere del genitore nella continuità del rapporto con i figli, ma nello stesso tempo, è necessario tener conto dello stadio evolutivo del bambino e di come la modalità di frequentazione possa incidere sul suo sviluppo psico-fisico e sulla necessità di un ambiente di crescita equilibrato, stabile e gli consenta di sentirsi protetto e sereno nel momento di scissione della propria famiglia. Quando si tratta di bambini molto piccoli, vi è inoltre da considerare che, sul piano sociale, essi si trovano ad uno stadio in cui deve ancora completarsi lo sviluppo del linguaggio, mentre dal punto di vista del proprio "mondo interno", il bambino deve ancora completare la rappresentazione interna del proprio sé³⁰. Tale rappresentazione conduce a sua volta

30 Per rappresentazione del sé si intende un'organizzazione stabile del "mondo interno del bambino" e un'organizzazione di tipo esperienziale dove si collo-

al raggiungimento di un altro stadio particolarmente importante, il completamento della costanza dell'oggetto relazionale. In termini di sviluppo evolutivo, raggiungere il completamento della costanza dell'oggetto relazionale, per il bambino significa sentire il genitore (generalmente la madre) come "base sicura", tanto da potersene separare: il genitore simbolicamente viene gradualmente interiorizzato ed inizia ad essere percepito dal bambino come un oggetto relazionale stabile che esiste dentro di lui, anche quando fisicamente il genitore non è presente. Questo livello di sviluppo consente al bambino di tollerare l'assenza del caregiver (del genitore), esplorando con fiducia l'ambiente esterno e la relazione anche con altre figure di riferimento. Prerequisito di tale livello è che il bambino debba però essere messo nella condizione di sviluppare un attaccamento primario stabile. L'attaccamento rappresenta un compito evolutivo, uno specifico stile di comunicazione e regolazione emotiva che il bambino costruisce precocemente in relazione al genitore accudente. In questa prospettiva, un buon attaccamento corrisponde anche alla capacità del bambino di comunicare apertamente ogni forma di disagio ad un genitore percepito come disponibile. Pertanto, in tali ipotesi, l'intervento del CTU ed il suo contributo appare essenziale, perché attraverso le sue specifiche conoscenze l'esperto può valutare lo stato di sviluppo psico-fisico del bambino e suggerire al Giudice la modalità di frequentazione con il genitore non domiciliatario tenendo conto non soltanto del suo diritto alla bigenitorialità ma anche, necessariamente, di questi aspetti e della capacità di ciascun genitore di leggere, interpretare ed affrontare adeguatamente l'eventuale disagio del figlio.

Infine, un'altra importante questione legata alla complessità delle dinamiche genitoriali riguarda i casi nei quali sussista, da parte di un genitore nei confronti dell'altro, una accusa (più o meno formalizzata a livello penale) *di abuso o maltrattamento ai danni di un figlio minore* – o anche di violenza ai danni dell'altro genitore – ed il Giudice civile incaricato della separazione/divorzio debba dunque stabilire se sia nell'interesse del minore frequentare il genitore "maltrattante"

cano le sue caratteristiche cognitivo-affettive delle esperienze personali.

ed attraverso quali modalità. Le norme civilistiche in materia di affidamento condiviso, infatti, mirano a salvaguardare in ogni caso il diritto del minore alla bigenitorialità, salvo che ciò crei un grave pregiudizio per il minore. Ma proprio la verifica delle “condizioni di salute psico-fisica” del minore e dell’eventuale “pregiudizio” derivante dalla frequentazione di uno dei genitori appare alquanto ardua: sovente, nell’ambito del procedimento di separazione/divorzio, non sussistono “prove” chiare ed univoche dell’esistenza di abusi/maltrattamenti, riducendosi inizialmente la conoscenza del giudice ad un riferito dell’altro genitore che resta da dimostrare nel corso del processo. D’altra parte, anche qualora sia stata adita la magistratura penale e siano in atto delle indagini o un processo penale, la tempistica giudiziaria non è adeguata alle reali esigenze di tutela dell’interesse del minore. Il rischio, in tali situazioni, è duplice, ed è quello di violare essenziali diritti appartenenti al bambino o all’adolescente la cui coppia genitoriale è in fase di scissione: il Giudice della separazione/divorzio, già dalla prima udienza, deve emettere provvedimenti provvisori ed urgenti tra i quali la regolamentazione dell’affidamento dei figli minori ed il loro collocamento, nonché la frequentazione con l’altro genitore. Quando si è in presenza di situazioni di tal genere, le norme civilistiche, prevedono anche la possibilità di emanare i c.d. “ordini di protezione” (art. 342 bis e ter c.c.) quando *“la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”* mentre le norme penalistiche, per tutelare le vittime di gravi reati quali come abusi e maltrattamenti, forniscono la possibilità al Giudice del procedimento penale - qualora sia stato instaurato - di adottare misure cautelari quali l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, sino agli arresti domiciliari o in carcere. Tuttavia la giurisprudenza è molto incerta rispetto alla risoluzione di tali problematiche, anche a causa dell’uso strumentale delle denunce di abusi/maltrattamenti che talvolta – purtroppo – viene fatto da parte di uno dei genitori nei confronti dell’altro (ovviamente a disprezzo dell’interesse dei minori e spesso per mere finalità economiche), ma tale incertezza rischia di essere pregiudizievole per i bambini e gli

adolescenti coinvolti. Decidere di allontanare il minore da un genitore presunto “maltrattante” o prevedere modalità di frequentazione “protette”, potrebbe compromettere l’equilibrio del minore e violare il suo diritto ad un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori (oltre a violare il diritto del genitore ingiustamente accusato), qualora le accuse risultino infondate o comunque i fatti verificatisi non siano di gravità tale da necessitare un provvedimento che limiti/interrompa i rapporti genitore/figlio. D’altra parte, prevedere un affidamento condiviso e modalità di visita che non limitino il rapporto genitore-presunto “maltrattante”/figlio, può significare avallare una assenza di tutela, con gravissimo pregiudizio per il minore, nell’attesa – spesso molto lunga e complessa – di verificare giudizialmente la sussistenza di abusi o comportamenti violenti nei confronti del figlio da parte di un genitore (o di un genitore nei confronti dell’altro di fronte ai figli). Certamente la questione non è di semplice risoluzione e necessita di un vaglio “caso per caso”, ma è pur vero che un dibattito approfondito sul punto, che orienti tutti gli operatori che si trovano ad affrontare e dover risolvere situazioni di tale genere, appare quanto mai necessario. Certamente, allo stato, possiamo affermare che in ogni caso il Giudice dovrà valutare attentamente la questione con l’obiettivo primario di tutelare i minori, senza pregiudizi di alcun tipo, analizzando quanto prima lo stato psicofisico del bambino/adolescente coinvolto e valutando ogni aspetto inerente il suo rapporto con i genitori, al fine di rispondere adeguatamente alla richiesta di regolamentarne l’affidamento attraverso le modalità più opportune e confacenti al suo concreto interesse. Anche in quest’ottica, il contributo delle scienze psicosociali può essere essenziale quale ausilio del Giudice: proprio avvalendosi delle conoscenze specifiche di un CTU – nominato quanto prima, nella fase iniziale/presidenziale del procedimento – il magistrato potrebbe verificare quale sia la reale situazione posta alla sua attenzione e quale sia la migliore soluzione da adottare (anche in via temporanea ed urgente), tenendo sempre conto che l’interesse primario del fanciullo deve essere *in primis* quello della salvaguardia del suo benessere e che, in tale senso, venire esposto a comportamenti violenti/maltrat-

tanti da parte di un genitore – sia nell’ipotesi di violenza diretta che di violenza assistita – non può che essergli pregiudizievole.

In conclusione, ferme restando le considerazioni anzidette e le relative questioni sollevate - che meritano certamente un approfondimento particolare ed una adeguata attenzione - in linea generale la ricerca realizzata ha posto in evidenza l’importanza che può assumere il contributo delle scienze psicologiche/psichiatriche nel corso del procedimento di separazione/divorzio per la tutela dei bambini e degli adolescenti che ivi si trovano loro malgrado coinvolti. D’altra parte, è altresì importante rilevare che la necessaria interazione tra diritto e scienze che si realizza attraverso la CTU rappresenta un momento importante per favorire la riflessione interna alle differenti comunità professionali, che impone a tutti i professionisti una sempre maggiore attenzione *alla specializzazione, all’aggiornamento continuo, allo studio e alla ricerca applicata* in questo delicato e complesso ambito operativo, che dovrebbero essere realizzati anche attraverso il *confronto e la collaborazione interdisciplinare* tra gli enti/istituzioni coinvolti a vario titolo nella materia (Tribunali, Ordini professionali, Università, altri Enti formativi, ecc). Infatti, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che i minori si trovano ad affrontare, come quello del contesto giudiziario per la separazione od il divorzio dei propri genitori, è obbligo di ogni professionista coinvolto – istituzionale o meno, pubblico ma anche privato – quello di investire al massimo le proprie risorse ed utilizzare al meglio le proprie capacità per assicurare che i bambini e gli adolescenti siano sempre e comunque al centro dell’attenzione: dei genitori, ma anche del Giudice, del CTU, degli avvocati e dei loro CTP, perché il *superiore interesse del fanciullo* è sempre *super partes* e deve orientare l’azione di ciascuno degli attori del processo, in maniera professionale e multidisciplinare, in ossequio ai principi della normativa nazionale ed internazionale.

Bibliografia

- ABAZIA L. (a cura di), *La perizia psicologica in ambito civile e penale. Storia, sviluppi e pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2009.
- A.A.V.V. (a cura di Consiglio Superiore della Magistratura CSM-UNICEF), *L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario*, Roma, 2012.
- BISCIONE M.C., PINGITORE M. (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela ed il supporto dei figli nella famiglia divisa*, Franco Angeli, Milano, 2013.
- CESARO, G., *L'ascolto del minore nella separazione di genitori: le riflessioni della difesa*, in *Minorigiustizia*, n.4/2006, pp. 155-163.
- CIGOLI, V. , *Psicologia della separazione e del divorzio*. Il Mulino, Bologna, 1998.
- CIGOLI, V., GULOTTA, G., SANTI, G. (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*. Giuffrè Editore, Milano, 1997.
- DE LEO G., MALAGOLI TOGLIATTI M. (a cura di), *La perizia psicologica in età evolutiva*, Milano, Giuffrè, 1990.
- DE LEO G., PATRIZI P., *Psicologia giuridica*, Società editrice Il Mulino, Bologna, 2002.
- DELL'ANTONIO, A., *Ascoltare il minore. L'audizione dei minori nei procedimenti civili*, Giuffrè, Milano, 1990.
- DOGLIOTTI (1990), *L'interesse dei figli nelle separazioni*, in *Diritto della Famiglia e delle Persone*, 1990, pp. 221.
- DOGLIOTTI M., *La separazione*, in *Diritto di famiglia*, 2007, pp. 598 ss
- FADIGA, L., *Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2006, pp. 132-143.
- GULOTTA G., *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano, 2011.
- GULOTTA G. (a cura di), *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, 2000.
- IANNICELLI M.A., *L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*, in *Famiglia, pers. Succ.*, 2009, p. 250.

- MACRI' C., ZOLI B. (a cura di), *L'affido condiviso nella separazione e nel divorzio. Manuale pratico per consulenti tecnici. Cosa fare e cosa non fare*, Franco Angeli, Milano, 2012.
- MAGRIN E. (a cura di), *Guida al lavoro peritale*, Giuffré, Milano, 2000.
- MALAGOLI TOGLIATTI M., LUBRANO LAVADERA, A. (2003), *La consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio. Primi risultati di una ricerca nella prassi dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma*, in *Minori e Giustizia*, n. 2/2003, pp. 93-116.
- MALAGOLI TOGLIATTI M., LUBRANO LAVADERA A. (a cura di), *Bambini in tribunale. L'ascolto dei figli "contesi"*, Raffaello Cortina, Milano, 2011.
- MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2008.
- NELLI, N. (2003), *L'ascolto del bambino nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio*, in atti del XX Convegno della rivista *Psicoanalisi e Metodo: Bambino ascoltato. Esperienze a confronto e nuove sollecitazioni legislative*. 2003.
- PATTI S., CUBEDDU, *Diritto della famiglia*, Giuffré, Milano, 2011.
- PAZÈ, P. (2003), "I provvedimenti giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi del rapporto genitore/prole". Convegno Nazionale, Roma, 17-19 novembre.
- PAZÈ. P. (2011), "L'ascolto del bambino". Convegno Nazionale "L'ascolto del minore", CSM, Roma, 20-24 giugno.
- PETRUCCELLI I., PETRUCCELLI F. (a cura di), *Introduzione alla psicologia giuridica: campi applicativi e metodologia di intervento*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- SINISCALCHI E., *La consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio*, in *Psicologia e Giustizia*, anno IV, n. 2 luglio-dicembre 2005.